

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
91/C 130/01	n. 997/89 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Danni all'ambiente e alla salute umana causati dall'impianto industriale «Stoppani» di Arenzano-Rogoredo (Genova) — Italia	1
91/C 130/02	n. 998/89 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Applicazione del principio «chi inquina paga» nel caso dello stabilimento Stoppani di Arenzano-Cogoleto (Genova) — Italia	1
91/C 130/03	n. 999/89 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione della direttiva 82/502/CEE per lo stabilimento Stoppani di Arenzano-Cogoleto (Genova) — Italia	1
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte n. 997/89, 998/89 e 999/89	2
91/C 130/04	n. 1088/89 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Operazioni di concentrazione nel settore dell'industria militare	2
91/C 130/05	n. 217/90 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Classificazione commerciale dei centri di equitazione (Risposta complementare)	3
91/C 130/06	n. 339/90 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Prezzi di riferimento di prodotti ittici congelati	3
91/C 130/07	n. 868/90 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Minoranze etniche e programma MEDIA	3
91/C 130/08	n. 934/90 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Gli anziani	4
91/C 130/09	n. 1478/90 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Formazione linguistica per vasti ceti sociali	4

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 130/10	n. 1606/90 dell'on. François-Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Politica degli alloggi	4
91/C 130/11	n. 1709/90 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Picchetti a sostegno di lavoratori di altri settori in sciopero	5
91/C 130/12	n. 1715/90 dell'on. Mauro Chiabrando alla Commissione Oggetto: Transito al valico del Moncenisio tra Francia e Italia	5
91/C 130/13	n. 1738/90 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Tassazione delle rendite concesse ai lavoratori a titolo di indennizzo	6
91/C 130/14	n. 1806/90 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Personale in esubero a Eric Bemrose	7
91/C 130/15	n. 1818/90 dell'on. John Bird alla Commissione Oggetto: Discriminazioni in base all'età	7
91/C 130/16	n. 1905/90 dell'on. Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Percentuali di invalidità nei vari paesi della Comunità	8
91/C 130/17	n. 2001/90 dell'on. Leo Tindemans alla Commissione Oggetto: Proposta americana per un trattato USA-CEE	8
91/C 130/18	n. 2150/90 dell'on. Michèle Alliot-Marie alla Commissione Oggetto: Aumento del premio compensativo obbligatorio per gli allevatori di ovini di montagna	9
91/C 130/19	n. 2170/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Imballaggio di prodotti «fast food» e protezione dell'ambiente	10
91/C 130/20	n. 2201/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Impedimenti frapposti alla partecipazione dell'EETAA (Società ellenica degli enti locali e di sviluppo) a programmi comunitari	10
91/C 130/21	n. 2211/90 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Incentivi agli investimenti nel settore dell'industria conserviera	11
91/C 130/22	n. 2213/90 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Tutela del consumatore e categorie commerciali per i galletti	11
91/C 130/23	n. 2288/90 dell'on. Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Emendamento dell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE — Irrigazione in Spagna ..	12
91/C 130/24	n. 2438/90 dell'on. Carlos Pimenta alla Commissione Oggetto: Progetti di irrigazione in Spagna	12
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2288/90 e 2438/90	13
91/C 130/25	n. 2354/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio	13
91/C 130/26	n. 2386/90 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Situazione di Gibilterra nel contesto dei nuovi orientamenti dei fondi strutturali della CE	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 130/27	n. 2388/90 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Interventi della Comunità europea a Gibilterra nell'ambito del FESR	14
91/C 130/28	n. 2401/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Modernizzazione del mercato degli ovini	14
91/C 130/29	n. 2417/90 degli on. Gianfranco Amendola, Paul Lannoye e Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Finanziamento della Commissione all'organizzazione Globe-EC	14
91/C 130/30	n. 2418/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Presentazione di dati relativi ai programmi finanziati in base al regolamento (CEE) n. 4028/86	15
91/C 130/31	n. 2427/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Attuazione delle direttive del Consiglio sulle bombole a gas	16
91/C 130/32	n. 2433/90 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Insegnamento destinato ai medici e tortura	17
91/C 130/33	n. 2442/90 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Assenza del FESR nello sviluppo industriale regionale	17
91/C 130/34	n. 2449/90 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Progetto commissionato dalla Comunità in Liguria, Italia	18
91/C 130/35	n. 2458/90 degli on. Mihail Papayannakis e Cesare De Piccoli alla Commissione Oggetto: Assicurazione auto	19
91/C 130/36	n. 2459/90 dell'on. Luigi Vertemati alla Commissione Oggetto: Incentivi fiscali all'ambiente	19
91/C 130/37	n. 2466/90 dell'on. Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Direttiva europea sugli uccelli	20
91/C 130/38	n. 2470/90 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Esecuzione dell'accordo di pesca CEE-Marocco	20
91/C 130/39	n. 2479/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Protezione di coloro che studiano per corrispondenza	21
91/C 130/40	n. 2488/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Previsione di tagli ai sussidi agricoli	21
91/C 130/41	n. 2502/90 dell'on. Dimitrios Dessylas alla Commissione Oggetto: Intervento del governo ellenico sulla gestione della società greca di sviluppo e amministrazione locale (EETAA)	22
91/C 130/42	n. 2503/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Politica culturale della Comunità	22
91/C 130/43	n. 2521/90 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: PIM — Grecia occidentale e Peloponneso	23
91/C 130/44	n. 2530/90 dell'on. Neil Blaney alla Commissione Oggetto: Nuove prospettive per le fonti di energia rinnovabili	23

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 130/45	n. 2531/90 dell'on. Neil Blaney alla Commissione Oggetto: Prospettive per il motore automobilistico Elsbeth	24
91/C 130/46	n. 2555/90 dell'on. José Vazquez Fouz alla Commissione Oggetto: Attuazione del programma STRIDE	24
91/C 130/47	n. 2567/90 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Processo di pace in America centrale	25
91/C 130/48	n. 2568/90 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Pesca illegale di delfini nel Mediterraneo	26
91/C 130/49	n. 2569/90 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Terreni di gioco pericolosi per la salute dei bambini	26
91/C 130/50	n. 2596/90 degli on. Gianfranco Amendola, Paul Lannoye e Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Rifiuti spaziali	27
91/C 130/51	n. 2620/90 dell'on. Marie-José Denys alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle normative relative ai camper	27
91/C 130/52	n. 2666/90 dell'on. Mechtild Rothe alla Commissione Oggetto: Rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente nella fabbricazione di prodotti farmaceutici	28
91/C 130/53	n. 2708/90 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Blocco delle autorizzazioni di medicinali in Spagna	28
91/C 130/54	n. 2710/90 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Aiuti delle autorità spagnole alle società Nestlé e Derivados Lácteos y Alimenticios nella Castiglia-La Mancha	28
91/C 130/55	n. 2712/90 dell'on. Carlos Pimenta alla Commissione Oggetto: Accesso alle informazioni sull'ambiente	29
91/C 130/56	n. 2717/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Politica europea delle fasce costiere	29
91/C 130/57	n. 2722/90 degli on. Gianfranco Amendola e Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Inquinamento da cromo nella provincia di Ancona (Italia) e richiesta di recupero ambientale e sanitario con il progetto «Envireg»	29
91/C 130/58	n. 2752/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Energia elettrica d'origine nucleare	30
91/C 130/59	n. 2767/90 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Ostilità nello Sri Lanka	30
91/C 130/60	n. 2807/90 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Bandiera europea azzurra per le spiagge e i porti per imbarcazioni sportive rispettosi dell'ambiente	31
91/C 130/61	n. 2826/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Crescente importanza degli investimenti diretti nelle relazioni economiche tra l'Europa e l'America latina	31

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 130/62	n. 2835/90 dell'on. Didier Anger alla Commissione Oggetto: L'avvenire della talassoterapia nella CEE	32
91/C 130/63	n. 2844/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Politica demografica	33
91/C 130/64	n. 2886/90 dell'on. Franco Iacono al Consiglio Oggetto: Carenze dei trasporti nel mezzogiorno d'Italia	33
91/C 130/65	n. 2889/90 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Tabacco da fiuto	34
91/C 130/66	n. 2905/90 dell'on. Maartje van Putten al Consiglio Oggetto: Trattamento riservato agli obiettori di coscienza in Grecia	34
91/C 130/67	n. 2931/90 dell'on. Sérgio Ribeiro al Consiglio Oggetto: Consiglio dei ministri dell'industria del 26 novembre 1990: GATT e tessili	35
91/C 130/68	n. 2989/90 degli on. James Janssen van Raay, Bartho Pronk, Maxime Verhagen e Karla Peijs alla Commissione Oggetto: La dimensione sociale dell'Europa	35
91/C 130/69	n. 3031/90 dell'on. Richard Simmonds alla Commissione Oggetto: Frodi ai danni della Comunità	36
91/C 130/70	n. 3051/90 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Contaminazione da cesio 137 sul Po (Italia)	36
91/C 130/71	n. 17/91 dell'on. Herman Verbeek al Consiglio Oggetto: Abolizione nella Comunità dell'allevamento di ovaiole in batteria	37
91/C 130/72	n. 46/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Elenco delle attività previste all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato CEE	37
91/C 130/73	n. 47/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Elenco delle funzioni che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri	37
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 46/91 e 47/91	37
91/C 130/74	n. 110/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Incidente nucleare ed acqua potabile	38
91/C 130/75	n. 112/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Impianti nucleari e fornitura di acqua potabile	38
91/C 130/76	n. 114/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Prevenzione delle malattie professionali	39
91/C 130/77	n. 135/91 dell'on. John Cushnahan al Consiglio Oggetto: Politica del turismo	40
91/C 130/78	n. 136/91 dell'on. James Nicholson alla Commissione Oggetto: Emanazione di nuove norme nell'ambito dell'Atto unico	40

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 130/79	n. 157/91 dell'on. Claire Joanny al Consiglio Oggetto: Effetti della politica comunitaria sulla vita culturale e sulla diversità culturale	40
91/C 130/80	n. 196/91 dell'on. Diego de los Santos López al Consiglio Oggetto: Zone franche	41
91/C 130/81	n. 216/91 dell'on. Louis Lauga al Consiglio Oggetto: Pesca delle aringhe	41
91/C 130/82	n. 217/91 dell'on. Juan Ramirez Heredia al Consiglio Oggetto: Commissione nazionale consultiva della comunità gitana di Francia	42
91/C 130/83	n. 284/91 dell'on. James Ford al Consiglio Oggetto: Telecomunicazioni per funzionari delle istituzioni	42
91/C 130/84	n. 448/91 dell'on. Marlene Lenz al Consiglio Oggetto: Situazione dei paesi dell'America centrale e di Cuba	42

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 997/89**dell'on. Gianfranco Amendola (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 dicembre 1989)**(91/C 130/01)*

Oggetto: Danni all'ambiente e alla salute umana causati dall'impianto industriale «Stoppani» di Arenzano-Rogoredo (Genova) — Italia

Considerato che la ditta Stoppani, azienda produttrice di sali di cromo, ha causato gravi danni all'ambiente marino circostante e, con molta probabilità, l'aumento delle neoplasie polmonari; ha violato la legge italiana n. 319/76 ed ha riportato numerose condanne penali e amministrative; ha violato il DPR 915/82 emanato in applicazione di tre direttive CEE in tema di rifiuti. Considerato che la regione Liguria, con DGR n. 6929 del 20 dicembre 1986, ha definito l'area industriale in questione in stato di grave compromissione paesaggistica e ambientale e che, con delibera n. 4357 del 14 ottobre 1986, ha affermato l'inottemperanza della ditta Stoppani in merito alla gestione e alla sicurezza dei rifiuti accumulati;

1. Non ritiene la Commissione che i danni prodotti da tale lavorazione industriale siano così gravi da rendere necessaria la chiusura della produzione?
2. Non ritiene la Commissione che i danni prodotti siano così gravi da rendere necessaria una bonifica dell'area suddetta?
3. Non intende la Commissione intraprendere delle iniziative al fine di realizzare le proposte sopra indicate?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 998/89**dell'on. Gianfranco Amendola (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 dicembre 1989)**(91/C 130/02)*

Oggetto: Applicazione del principio «chi inquina paga» nel caso dello stabilimento Stoppani di Arenzano-Cogoleto (Genova) — Italia

Considerati i gravi danni ambientali causati dalla lavorazione di cromo della ditta Stoppani di Arenzano-Cogoleto (Genova) — Italia, e il mancato esercizio dell'azione di risarcimento dei danni da parte dello Stato italiano come invece previsto ai sensi dell'articolo 18 della legge italiana n. 349/86,

come intende la Commissione intervenire affinché venga applicato concretamente il principio «chi inquina paga» a fondamento dell'azione comunitaria, come affermato all'articolo 130 R, paragrafo 2 dell'Atto unico europeo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 999/89**dell'on. Gianfranco Amendola (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 dicembre 1989)**(91/C 130/03)*

Oggetto: Mancata applicazione della direttiva 82/502/CEE per lo stabilimento Stoppani di Arenzano-Cogoleto (Genova) — Italia

Considerato che la ditta Stoppani, produttrice di sali di cromo e di 200 t giornaliere di rifiuti tra cui il cromo esavalente, non è stata inserita dallo Stato italiano nelle

aziende ad alto rischio come previsto dalla direttiva 82/501/CEE ⁽¹⁾, nonostante fosse compresa nella lista del censimento effettuato dal dipartimento della protezione civile italiana nel 1985,

1. Non ritiene la Commissione che lo Stato italiano, non avendo incluso la ditta Stoppani fra le aziende ad alto rischio, non abbia adempiuto alla direttiva 82/501/CEE emessa dal Consiglio il 24 giugno 1982?
2. Quali iniziative intende intraprendere la Commissione nei confronti dello Stato italiano affinché rispetti la normativa prevista nella direttiva 82/501/CEE?

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982.

**Risposta complementare comune data dal
sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 997/89, 990/89 e 999/89
(10 agosto 1990)**

La Commissione prende nota dei fatti citati dall'onorevole parlamentare. Essa ha trasmesso alle autorità italiana una lettera con la richiesta di informazioni ma a tutt'oggi non ha ancora ricevuto risposta. Per questo motivo la Commissione si riserva il diritto di adire la procedura prevista all'articolo 169 del trattato CEE.

Per disporre di maggiori informazioni la Commissione invita l'onorevole parlamentare a trasmetterle tutti gli elementi informativi complementari relativi alla violazione, nel caso all'esame, delle disposizioni del diritto comunitario, in particolare delle direttive 82/501/CEE ⁽¹⁾, 76/464/CEE ⁽²⁾ e 78/319/CEE ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1088/89

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 dicembre 1989)

(91/C 130/04)

Oggetto: Operazioni di concentrazione nel settore dell'industria militare

Alla luce del commento del vicepresidente della Commissione (espresso nell'aprile 1989 a proposito dell'acquisizione della Plessey da parte della GEC e della Siemens) secondo cui i governi non possono «trincerarsi dietro la parola difesa per eludere così gli obblighi del trattato»,

come interpreta la Commissione la base giuridica del trattato di Roma per quanto riguarda le operazioni di concentrazione nel settore dell'industria militare?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(16 maggio 1990)

Conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato CEE, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

La disposizione suddetta si riferisce chiaramente a misure statali. Infatti può essere invocata unicamente dagli Stati membri e non da imprese private o pubbliche. Per tale motivo possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato soltanto le fusioni imposte o incoraggiate dal governo di uno Stato membro.

Tuttavia l'intervento statale deve essere giustificato nel senso che le misure adottate in relazione alla fusione devono essere necessarie per motivi di sicurezza nazionale e riguardare la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; ciò significa che, in caso di fusione, l'articolo 223 può unicamente giustificare misure riguardanti tale produzione o commercio. Da notare inoltre che l'articolo 223 del trattato CEE, benché faccia riferimento al giudizio degli Stati membri, non configura la possibilità di una deroga unilaterale illimitata al trattato stesso, in quanto l'articolo 225 prevede un controllo giurisdizionale dell'esercizio del potere di deroga a norma dell'articolo 223.

Una fusione riguardante attività industriali o commerciali a carattere civile è pienamente soggetta all'applicazione del diritto comunitario in generale e alle regole di concorrenza in particolare. In tal caso la Commissione deve accertarsi che non siano alterate le condizioni di concorrenza nei mercati dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.

Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽¹⁾, ha adottato un approccio analogo. L'articolo 21, paragrafo 3, conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal regolamento — inclusa la sicurezza pubblica — purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario. Uno Stato membro può quindi vietare una fusione che non presenta problemi di compatibilità con il mercato comune sotto il profilo delle regole di concorrenza, al fine di

salvaguardare legittimi interessi nazionali di sicurezza pubblica, tra i quali occupano un posto importante le questioni di difesa.

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 217/90

dell'on. James Ford (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 febbraio 1990)
(91/C 130/05)

Oggetto: Classificazione commerciale dei centri di equitazione

Può la Commissione fornire dati specifici per ciascuno Stato membro in merito alla classificazione di centri di equitazione come strutture commerciali o agricole?

**Risposta complementare data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**
(3 dicembre 1990)

A complemento della risposta fornita il 4 maggio 1990 (¹) la Commissione è ora in grado di fornire le informazioni seguenti.

La nomenclatura delle attività della Comunità e quella degli Stati membri includono i centri di equitazione e le loro installazioni tra i servizi ricreativi, ai fini della classificazione di dette attività per usi statistici.

Tuttavia le nomenclature delle attività possono anche essere impiegate dalle amministrazioni degli Stati membri per effettuare classificazioni per attività che si differenziano da quelle stabilite a fini statistici.

(¹) GU n. C 28 del 4. 2. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 339/90

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 febbraio 1990)
(91/C 130/06)

Oggetto: Prezzi di riferimento di prodotti ittici congelati

Può la Commissione far sapere per quale motivo la Comunità effettua importazioni rilevanti di prodotti ittici congelati a prezzi inferiori a quelli di riferimento, con grave pregiudizio dei produttori comunitari del settore?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**
(29 novembre 1990)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare fa probabilmente riferimento a talune importazioni comunitarie di calamari congelati, effettuate a prezzi relativamente bassi.

Dopo aver studiato accuratamente la situazione derivante da queste importazioni alla luce dei criteri e delle condizioni previste dagli articoli 21 e 24 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (¹) e tenendo conto degli impegni internazionali della Comunità nell'ambito del GATT, la Commissione ha ritenuto giustificato adottare una misura di salvaguardia che rendesse obbligatorio il rispetto del prezzo di riferimento per le importazioni di calamari congelati dei generi «Illex» e «Ommastrephes» per il periodo compreso tra il 5 luglio 1990 e il 30 giugno 1991 (regolamento (CEE) n. 1915/90) (²).

(¹) GU n. L 379 del 31. 12. 1981.

(²) GU n. L 173 del 5. 7. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 868/90

dell'on. Gijs de Vries (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 aprile 1990)
(91/C 130/07)

Oggetto: Minoranze etniche e programma MEDIA

L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato che i rappresentanti dei mass-media vengano invitati «a facilitare l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa da parte delle più importanti associazioni di lavoratori migranti e minoranze etniche» (Raccomandazione 1089 (1988) paragrafo 21.IX.B).

È disposta la Commissione a prendere contatti con organizzazioni rappresentative di lavoratori migranti e di minoranze etniche per promuovere una più adeguata partecipazione di tali gruppi a tutti i progetti del programma MEDIA e ai progetti pilota?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**
(7 giugno 1990)

La peculiarità del programma MEDIA è quella di rivolgersi direttamente a professionisti europei del settore audiovisivo, indipendentemente dalle loro relazioni con una qualsiasi organizzazione e senza alcuna distinzione etnica.

In particolare, il fondo BABEL (uno dei progetti del programma MEDIA) si prefigge come obiettivo la promozione del doppiaggio e della preparazione dei sottotitoli

di opere audiovisive, agevolando così la diffusione, ad esempio, di opere prodotte in lingue poco conosciute. Il fondo BABEL non interviene soltanto per le lingue ufficiali della Comunità ma per tutte le lingue parlate in Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 934/90

di Sir Jack Stewart-Clark (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(91/C 130/08)

Oggetto: Gli anziani

Nell'ambito della CE esistono oggi molte persone che desiderano ritirarsi in paesi diversi dal proprio, ma che non sono sempre al corrente delle condizioni previste a tal fine.

È in grado la Commissione di approntare una pubblicazione multilingue volta ad informare gli anziani della Comunità sulle condizioni che si applicano qualora vogliano stabilirsi in paesi della CEE diversi dal proprio?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(29 maggio 1990)

Attualmente si forniscono informazioni adeguate, per le persone che desiderano ritirarsi in paesi membri diversi dal proprio, nelle seguenti pubblicazioni della Commissione:

- «Guida sui regolamenti della Comunità relativi alla sicurezza sociale» (capitolo III e parte II);
- «Cittadini d'Europa», e segnatamente «Diritti dei lavoratori», «Sicurezza sociale in generale» e «Sicurezza sociale dei lavoratori migranti».

È inoltre previsto in questo settore lo sviluppo dei seguenti temi:

- una «Guida per gli anziani», che elenca i vantaggi e le riduzioni di cui possono beneficiare le persone di età superiore a 60 anni, basata su informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri in conformità della raccomandazione della Commissione del 10 maggio 1989 sulla carta di cittadino europeo di più di 60 anni ⁽¹⁾;
- una base di dati europea che centralizzerà le informazioni su temi che interessano gli anziani, come proposto nella comunicazione della Commissione sugli anziani del 28 marzo 1990 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 27. 5. 1989.

⁽²⁾ Doc. COM(90) 80 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1478/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 130/09)

Oggetto: Formazione linguistica per vasti ceti sociali

1. Sono note alla Commissione le attività delle cosiddette università popolari nelle Repubblica federale, con specifico riferimento al settore linguistico?
2. È la Commissione al corrente che non sono tanto gli accademici o i tecnici a frequentare detta università quanto soprattutto casalinghe, pensionati e giovani?
3. Concorda la Commissione che la promozione delle lingue, necessaria per l'Europa dei cittadini, dovrebbe coinvolgere anche questi ceti?
4. È la Commissione disposta a coinvolgere in futuro nel suo programma di promozione delle lingue vasti ceti della popolazione impartendo direttive agli Stati membri in sede di assegnazione degli stanziamenti?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 settembre 1990)

1, 2 e 3. Sì.

4. La Commissione esaminerà quali ulteriori azioni potrebbero essere intraprese a livello comunitario (oltre a quelle già previste dal programma LINGUA) alla fine del 1991, allorché presenterà al Consiglio e al Parlamento la relazione interinale prevista dall'articolo 13 del programma LINGUA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1606/90

dell'on. François-Xavier de Donnea (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)

(91/C 130/10)

Oggetto: Politica degli alloggi

La conferenza europea dell'edilizia abitativa, svoltasi il 7 e 8 maggio 1990 su iniziativa della Commissione per l'habitat del comitato delle organizzazioni familiari presso le Comunità europee (COFACE), ha formulato quattro proposte:

- trattare a livello europeo taluni aspetti della politica degli alloggi, come l'introduzione di norme di qualità e di sicurezza;
- collaborazione della Commissione per la definizione di dati armonizzati relativi agli alloggi;

- garantire, nel quadro delle direttive europee, l'informazione e la protezione delle famiglie che contraggono un mutuo;
- creazione di nuovi meccanismi di finanziamento della politica abitativa nel quadro della liberalizzazione del mercato dei capitali.

1. Qual è la legislazione comunitaria vigente in materia?

2. La Commissione intende prendere delle iniziative volte a concretizzare tali proposte?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(7 settembre 1990)

La conferenza europea dell'edilizia abitativa, organizzata a Bruxelles il 7 e 8 maggio 1990 dal comitato delle organizzazioni familiari presso la Comunità europea (COFACE), ha beneficiato del sostegno della Commissione.

La Commissione deve sottolineare che essa non dispone di competenza in materia di edilizia, eccettuate le azioni specifiche nei settori CEECA, lavoratori migranti, minorati o per quanto riguarda la promozione della libera circolazione dei lavoratori. Essa esamina tuttavia i problemi che incontra il consumatore quando acquista una proprietà immobiliare in un altro Stato membro.

Inoltre, dal punto di vista tecnico e in modo molto specifico, la Commissione ha dovuto occuparsi di problemi che hanno un'incidenza su taluni aspetti delle politiche dell'edilizia. Si possono citare in particolare:

- la direttiva del Consiglio, adottata il 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE) (*) che entra in vigore il 27 giugno 1991; sulla base di questo testo, le opere di costruzione, sia edifici che opere d'ingegneria civile, dovranno rispettare i requisiti essenziali in materia di sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. L'attuazione di questa direttiva implicherà a livello europeo l'adozione di numerose norme armonizzate, secondo le quali i prodotti dell'edilizia che verranno utilizzati per la realizzazione delle opere dovranno soddisfare a detti requisiti di sicurezza;
- la proposta di direttiva della Commissione del febbraio 1985 volta a facilitare il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi in materia di credito fondiario, in particolare il credito edilizio (?);
- la preparazione di iniziative future concernenti da un lato il credito immobiliare e dall'altro l'informazione dei consumatori, che può riferirsi all'acquisto dell'abitazione.

La Commissione non tralascerà di prendere in considerazione i suggerimenti della COFACE quando elaborerà i programmi di azioni specifiche per i diversi settori di

attività comunitarie, nell'ambito dei quali possono essere previsti studi nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare.

(*) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(?) GU n. C 161 del 19. 6. 1987, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1709/90

di Lord O'Hagan (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 130/11)

Oggetto: Picchetti a sostegno di lavoratori di altri settori in sciopero

Le legislazioni nazionali che riguardano i picchetti a favore di lavoratori di altri settori che scioperano nel corso di controversie di lavoro differiscono ampiamente tra loro.

1. È in grado la Commissione di riassumere la legislazione in materia, in vigore in ogni Stato membro della Comunità europea?
2. Entro quali limiti il trattato di Roma si applica a questioni del genere?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 settembre 1990)

Fatti salvi gli obblighi risultanti dalle normative nazionali e dagli accordi collettivi, il diritto di sciopero è incluso nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Come dichiarato nel programma d'azione della Commissione, spetta agli Stati membri dare attuazione alla Carta seguendo le loro tradizioni e politiche nazionali.

Quanto alla legislazione nazionale degli Stati membri che disciplina gli scioperi, si invita l'onorevole parlamentare a prender visione dello studio comparato sulle norme che regolano le condizioni di lavoro nei vari Stati membri.

(*) Doc. SEC(89) 1137.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1715/90

dell'on. Mauro Chiabrando (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 130/12)

Oggetto: Transito al valico del Moncenisio tra Francia e Italia

Il sottoscritto chiede alla Commissione se è a conoscenza:

1. Della disposizione del 19 aprile 1990 del sindaco di Lanslebourg Mont-Cenis, con la quale vieta il passaggio attraverso il comune stesso ai veicoli da trasporto merci su strada con un peso totale autorizzato superiore a 7,5 t.
2. Che la disposizione stessa non si applica ai veicoli da trasporto locali e di persone, per cui, di fatto, viene impedito il transito per il valico del Moncenisio, senza aver creato un altro passaggio alternativo gratuito. I veicoli con un peso superiore a 7,5 t devono così transitare sulla bretella della R.N. 566 ed attraversare poi il tunnel del Frejus a pagamento.

Ciò premesso, il sottoscritto:

- a) Fa notare che questo divieto è una grave discriminazione tra i mezzi di trasporto locali e di persone e il trasporto merci internazionale.
- b) Rileva che vengono così colpiti, in particolare, i trasporti di merci povere, come i sottoprodotti di lavorazione del legname, che, dovendo pagare il pedaggio del tunnel, avrebbero un costo aggiuntivo quasi pari al loro valore.
- c) Chiede alla Commissione se il provvedimento del sindaco di Lanslebourg Mont-Cenis può essere ritenuto legittimo, specialmente nei confronti delle norme CEE che tendono ad agevolare e liberalizzare i trasporti, evitando norme discriminatorie e limitazioni da parte degli Stati membri.
- d) Chiede, pertanto, alla Commissione di intervenire presso il governo francese affinché il provvedimento del sindaco di Lanslebourg Mont-Cenis venga al più presto revocato.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(16 novembre 1990)

La Commissione è al corrente della situazione del traffico stradale a Lanslebourg, descritta dall'onorevole parlamentare.

Un divieto di transito per gli autocarri pesanti, come quello imposto dalle autorità locali, può risultare giustificato per ragioni ambientali o di sicurezza stradale se esistono percorsi alternativi per gli autocarri, come in questo caso.

La situazione descritta dall'onorevole parlamentare non è discriminatoria sul piano della nazionalità poiché riguarda tutti gli autocarri in transito, indipendentemente dal paese di immatricolazione. Il traffico locale per la consegna di merci o il trasporto di passeggeri non viene vietato, per evidenti ragioni economiche.

Coerentemente con tali considerazioni la Commissione non intende intervenire, a meno che da ulteriori informazioni non scaturiscano nuovi elementi che attestino la presenza di aspetti discriminatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1738/90

dell'on. Elio Di Rupo (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1990)

(91/C 130/13)

Oggetto: Tassazione delle rendite concesse ai lavoratori a titolo di indennizzo

Fino al 1983 la rendita concessa dallo Stato belga ai minatori vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali era pari all'1% del salario perduto fino ad una massimale di 791 640 franchi per ogni per cento di inabilità risultante. Un decreto emanato in base alle leggi su poteri speciali del governo belga di allora, entrato in vigore nel 1983, ha considerevolmente modificato la base di calcolo di tale rendita a completo detrimento degli aventi diritto.

Può la Commissione far sapere di quale statuto gode attualmente la rendita in questione e quale metodo di calcolo viene impiegato per esso nei vari Stati membri della Comunità?

Può essa far sapere se i vari Stati membri considerano tale rendita come un complemento di retribuzione soggetto a imposta o come con «reddito di sostituzione» non tassabile?

Può essa far sapere se il Belgio, che include la rendita in questione nel calcolo del tasso di imposizione, non contravviene all'articolo 48, paragrafo 2 del trattato CEE, che prevede «l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro»?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 settembre 1990)

Una presentazione delle principali caratteristiche dei regimi generali di protezione sociale è contenuta nelle tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale, la cui 15^a edizione descrive la situazione al 1° luglio 1988. Questa pubblicazione contiene un capitolo sugli incidenti del lavoro e le malattie professionali, ma non contiene indicazioni sullo statuto fiscale delle prestazioni fornite da tali regimi.

La Commissione non vede in quale misura la tassazione di prestazioni di sicurezza sociale potrebbe costituire una discriminazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2 del trattato CEE. Una tassazione di tal sorta colpirebbe tutti i lavoratori che risiedono sul territorio dello Stato in questione e non vi sarebbe pertanto alcuna discriminazione basata sulla nazionalità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1806/90

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 130/14)

Oggetto: Personale in esubero a Eric Bemrose

Il competente commissario CE è senza dubbio al corrente dell'imminente perdita di altri 412 posti di lavoro ad Eric Bemrose (Printers) nel Merseyside, a causa della ristrutturazione intervenuta presso la News International Newspapers Limited. Ora questa è una regione molto svantaggiata, con un altissimo tasso di disoccupazione, in cui negli ultimi tre anni la forza di lavoro è già stata ridotta di 800 unità eccedentarie.

Le proposte presentate dalla società News Internationals comprendono una tipografia da costruire a Knowsley, a circa 10 minuti dallo stabilimento di Eric Bemrose, che fornirà lavoro a 350 persone, per cui, con il trasferimento di una parte di lavoratori, risulterebbe mitigata la gravità della situazione in cui si trovano molti lavoratori del Bemrose.

C'è anche una consapevole comprensione del fatto che sono in corso trattative tra la News Internationals e una società della Germania orientale, dove il costo del lavoro è molto più basso che nel Regno Unito e conseguentemente i profitti sarebbero più elevati, tenendo presente che negli ultimi tre anni per l'associata News International la Eric Bemrose ha realizzato profitti superiori ai 20 milioni.

Considerato quanto precede, nonché la possibile violazione delle regole di concorrenza comunitarie, può il competente commissario indagare su questa situazione e intraprendere tutti i passi necessari, nonché invitare la società in questione a riesaminare le proprie proposte relative al personale in esubero?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(10 settembre 1990)

La Commissione non è al corrente delle decisioni della News International Newspapers Limited risultanti in una perdita di 412 posti di lavoro ad Eric Bemrose Printers, nel Merseyside.

Tuttavia, nel caso tali decisioni vengano prese e, conseguentemente, si proceda a licenziamenti collettivi, verrebbe applicata la normativa del Regno Unito che adotta la direttiva 75/129/CEE⁽¹⁾ del Consiglio in materia di licenziamenti collettivi e l'amministrazione della Eric Bemrose dovrebbe informare i rappresentanti dei lavoratori e procedere a consultazioni con essi «al fine di giungere ad un accordo» sui licenziamenti proposti, che non potrebbero avvenire prima di 30 giorni dalla notifica per iscritto

del progetto di licenziamento all'autorità pubblica competente.

Inoltre il programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede la revisione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio anche per gestire la situazione in «casi in cui la decisione di procedere a licenziamenti collettivi è presa da un centro decisionale o da un'impresa situata in un altro Stato membro».

(¹) GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1818/90

dell'on. John Bird (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 130/15)

Oggetto: Discriminazioni in base all'età

È al corrente la Commissione della prassi, a quanto pare piuttosto diffusa nella Comunità, di discriminare per motivi di età i candidati ai posti di lavoro, ed in particolar modo quelli di età superiore ai 50 anni?

Non conviene la Commissione che tale modo di agire sia non solo scorretto ed ingiusto, ma comporti altresì una perdita di risorse umane preziose e necessarie?

Cosa intende fare la Commissione per garantire che questa prassi venga abolita in tutta la Comunità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 settembre 1990)

La Commissione è al corrente dei problemi particolari a cui devono far fronte le persone più anziane in cerca di lavoro. La Commissione riconosce anche che se, da un lato, i criteri per l'assunzione basati sull'età possono essere causa di ingiustizie e perdite, dall'altro il problema è complesso e non si presta a semplici soluzioni.

La Commissione, nella sua comunicazione riguardante gli anziani⁽¹⁾, sottolinea l'utile contributo che questi possono offrire alla società. Nel quadro delle misure proposte in calce a detta comunicazione, essa potrebbe eventualmente sostenere le iniziative di organizzazioni che affrontano a livello comunitario i particolari problemi degli anziani in cerca d'impiego.

(¹) Doc. COM(90) 80.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1905/90**dell'on. Ben Fayot (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 agosto 1990)**(91/C 130/16)*

Oggetto: Percentuali di invalidità nei vari paesi della Comunità

Alcuni enti nazionali riconoscono ai lavoratori frontalieri percentuali d'invalidità molto elevate (fino all'80%), per cui questi risultano inabili al lavoro, mentre enti di paesi vicini non riconoscono questa inabilità, non accettando la dichiarazione d'invalidità.

Non ritiene la Commissione che per la mobilità dei lavoratori frontalieri sia necessaria una tabella comparativa in base alla quale poter accettare in tutti i paesi della CE l'invalidità constatata in uno di essi?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**

(7 settembre 1990)

Come è stato più volte sottolineato dalla Corte di giustizia ⁽¹⁾ i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ⁽²⁾, basati sull'articolo 51 del trattato CEE, non riguardano l'armonizzazione dei diversi sistemi di sicurezza sociale nella Comunità, ma il coordinamento di questi sistemi. La nozione di invalidità, che costituisce una condizione per la concessione delle prestazioni di invalidità, dev'essere quindi definita da ogni Stato membro. Pertanto può accadere che un lavoratore dipendente o non dipendente, che abbia lavorato in due Stati membri, soddisfi le condizioni richieste dalla legislazione di uno degli Stati membri per beneficiare di una prestazione di invalidità ma non abbia diritto a tale prestazione in virtù della legislazione dell'altro Stato membro.

Per accelerare la liquidazione delle pensioni d'invalidità, evitando le discordanze di valutazione in merito all'invalidità del lavoratore interessato, l'articolo 40, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede che la decisione presa dall'istituzione di uno Stato membro in merito allo stato d'invalidità del richiedente sia valida anche per l'istituzione di tutti gli altri Stati membri interessati, se la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati è riconosciuta all'allegato V.

In origine, quando è stato adottato il regolamento (CEE) n. 1408/71, nel 1971, le legislazioni di quattro Stati membri erano comprese nell'allegato IV (divenuto allegato V nel 1981). Infatti, a causa delle particolarità delle legislazioni tedesca (due gradi d'invalidità) e olandese (15% d'incapacità dà già diritto a una prestazione), la Repubblica federale di Germania e i Paesi Bassi non hanno potuto essere compresi nelle tabelle di concordanza.

Al momento degli allargamenti successivi della Comunità nel 1973, 1981 e 1986, l'inclusione delle legislazioni dei nuovi Stati membri nell'allegato IV (o V) è stata rinviata ad una data ulteriore. Lo stesso è successo al momento dell'estensione dei regolamenti ai lavoratori non dipendenti nel 1982.

Per queste ragioni la Commissione ha ritenuto opportuno esaminare le possibilità di elaborare nuove tabelle di concordanza al livello massimo di regimi, in modo che dette tabelle possano essere adottate da tutti gli Stati membri.

È stata avviata un'analisi delle legislazioni nazionali per esaminare le possibilità pratiche di giungere ad un accordo unanime degli Stati membri. Il lavoro preparatorio prenderà un certo tempo, poiché le legislazioni sono numerose (in più Stati membri esistono diversi regimi) e molto diverse le une dalle altre.

⁽¹⁾ Sentenze del 5 luglio 1967 (causa 2/67, de Moor, Raccolta 1967, 243, e causa 9/67, Colditz, Raccolta 1967, 285), 10 novembre 1971 (causa 27/71, Keller, Raccolta 1971, 885), 6 dicembre 1973 (causa 140/73, Mancuso, Raccolta 1973, 1449) 25 novembre 1975 (causa 50/75 Massonet, Raccolta 1975, 1473), 6 marzo 1979 (causa 100/78, Rossi, Raccolta 1979, 831), 12 giugno 1980 (causa 733/79, Laterza, Raccolta 1980, 1915), 9 luglio 1980 (causa 807/79, Gravina, Raccolta 1980, 2205) e 15 gennaio 1986 (causa 41/84, Pinna, Raccolta 1986, 1).

⁽²⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/89 (GU n. L 224 del 2. 8. 1989).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2001/90**dell'on. Leo Tindemans (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° settembre 1990)**(91/C 130/17)*

Oggetto: Proposta americana per un trattato USA-CEE

Ha suscitato grande sensazione in tutto il mondo il discorso tenuto nel dicembre 1989 a Berlino dal segretario di stato americano J. Baker, il quale ha proposto la stipulazione tra Stati Uniti e CEE di un trattato su cui rifondare i rapporti futuri.

L'interrogante ha particolarmente apprezzato il tenore di tale discorso, poiché un'analoga proposta era già stata formulata nella relazione Tindemans sull'Unione europea, pubblicata nel dicembre 1975, che però nei 15 anni trascorsi non ha compiuto alcun progresso essendo stata respinta a turno dagli USA e dalla CEE.

Ora che viene nuovamente presentata una proposta concreta, si vuole sapere:

1. se la proposta statunitense riguarda unicamente la Commissione della Comunità e debba essere quindi discussa anche nell'ambito della cooperazione politica;

2. se la Commissione ha già risposto alla proposta di Baker (ma all'interrogante non consta che sia stata data una risposta ufficiale);
3. se la Commissione ha già avviato dei negoziati in proposito e, in caso affermativo, a che punto si trovano;
4. se in seno alla Commissione o nell'ambito della cooperazione politica europea si stanno studiando le implicazioni politiche della proposta Baker e, in caso affermativo, quale esito ha dato tale esame;
5. qualora il problema non sia stato ancora studiato, né in seno alla Commissione né nell'ambito della cooperazione politica, come si giustifica tale inazione.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(10 gennaio 1991)

Nel discorso pronunciato a Berlino il segretario di Stato americano Baker ha proposto di intensificare le relazioni nell'ambito del patto atlantico, eventualmente, mediante la stipulazione di un trattato tra gli Stati Uniti e la Comunità europea. Due giorni dopo (15 dicembre 1989), a conclusione della riunione ministeriale Commissione/Stati Uniti, presieduta dal presidente Delors e dal segretario Baker, veniva rilasciata una dichiarazione congiunta nella quale si ribadiva l'importanza attribuita da entrambe le parti alle relazioni CEE-USA, e si affermava, nel contempo, l'intento di rafforzare ulteriormente tali relazioni.

Le iniziative concrete intraprese per tradurre nella pratica questa intenzione sono illustrate nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1113/90 dell'onorevole Vandemeulebroucke⁽¹⁾ e si possono riassumere in una intensificazione dei contatti a tutti i livelli e nello sforzo consapevole di sviluppare la cooperazione in settori di interesse comune e di prevedere o risolvere eventuali gravi problemi in campo commerciale. Sono stati inoltre intensificati i contatti con gli Stati Uniti nell'ambito della cooperazione politica sia a livello ministeriale che di funzionari.

Nel contempo, a seguito del Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990, è stata presa in considerazione l'ipotesi di una dichiarazione transatlantica.

Considerate le prospettive di riforma istituzionale nell'ambito della Comunità europea sorte in seguito alle due conferenze intergovernative di fine anno, i due blocchi atlantici hanno deciso di comune accordo che, per il momento, il dialogo CEE-USA sarà intensificato con azioni concrete e puntuali piuttosto che mediante un trattato formale.

⁽¹⁾ GU n. C 94 dell'11. 4. 1991, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2150/90

dell'on. Michèle Alliot-Marie (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 130/18)

Oggetto: Aumento del premio compensativo obbligatorio per gli allevatori di ovini di montagna

Il regolamento (CEE) n. 3013/89⁽¹⁾ del 15 settembre 1989 prevede all'articolo 5, paragrafo 3 che l'importo del premio compensativo obbligatorio per le greggi da latte rappresenti il 70 % del premio di una pecora che allatta.

Ora, l'allevamento ovino del Paese Basco e del Bearn presenta caratteri specifici. I greggi da latte sono molto più numerosi dei greggi pesanti destinati alla produzione di carne. Gli allevatori di ovini da latte producono agnelli leggeri perché si sono adattati alla vita di montagna e per necessità di vendere più latte (sono venduti infatti quando raggiungono il peso medio di 12 kg, il che li classifica nella categoria «leggeri»). Infine, la resa lattiera è scarsa (7 000 litri in media) e le vendite complementari di carne, indispensabili per integrare redditi molto modesti, possono rappresentare dal 30 al 50 % del prodotto lordo totale.

Il Paese Basco e il Bearn, tenuto conto di queste specificità e della produzione ovina mista, sono le sole regioni della Francia ad essere penalizzate da queste modalità del sistema di compensazione.

Può la Commissione comunicare che misure intende prendere per adeguare l'importo e il PCO a questi casi particolari di adattamento dell'allevamento ovino alle esigenze dell'ambiente naturale?

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(10 gennaio 1991)

Il regime di premio istituito dal regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio (organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine) si basa sui sistemi di allevamento/commercializzazione specializzati nella produzione lattiero-casearia o misti. Tale regolamento prevede una riduzione del 30 % dell'importo del premio, tenuto conto del fatto che il coefficiente di produzione della carne di agnello è in questi ultimi casi inferiore a quello risultante dalla produzione di agnelli pesanti; il livello del prezzo di mercato dell'agnello e la composizione dei redditi dei produttori in questi due sistemi di produzione sono anch'essi diversi.

Tuttavia il regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità per un produttore che commercializza latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora di beneficiare anche del premio a tasso intero (senza riduzione). La condizione è che almeno il 40 % degli agnelli nati nel suo

allevamento venga ingrassato per ottenere carcasse pesanti (25 kg di peso vivo) sia nello stesso allevamento, sia all'esterno di esso, previa vendita degli agnelli ad un'azienda specializzata per l'ingrasso (cooperativa o altra).

Stando così le cose, la Commissione non può prendere altre misure particolari oltre a quella prevista dal Consiglio, che riguarda i produttori che commercializzano latte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2170/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 130/19)

Oggetto: Imballaggio di prodotti «fast food» e protezione dell'ambiente

In risposta alle vivaci critiche recentemente espresse nella Germania dell'Est in merito allo sviluppo della sua compagnia, il sig. Walter Rettenweber, presidente direttore generale della McDonald Corporation Germany, ha annunciato che la società destinerà uno stanziamento pari a più o meno 950 000 dollari alla protezione dell'ambiente, per eliminare l'inquinamento provocato dall'abbandono degli imballaggi di plastica o di frigolite, che verranno sostituiti con carta riciclata.

Impegni analoghi d'altra parte saranno stati presi anche da gruppi simili di distribuzione alimentare negli Stati Uniti.

Desidero conoscere la posizione della Commissione nei confronti del problema della difesa dell'ambiente che si pone non solo in Germania ma in tutta la Comunità.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(5 febbraio 1991)

La ricerca, da parte di imprese come la MacDonal'd's Corporation, per utilizzare imballaggi meno dannosi non può che essere incoraggiata.

A livello comunitario sta per essere ultimata una proposta di regolamento relativa all'«etichettatura ecologica», che verrà trasmessa quanto prima.

La Commissione effettuerà prossimamente un esame particolareggiato di tutti i problemi inerenti agli imballaggi per stabilire una priorità degli interventi.

Come nell'iniziativa della MacDonal'd's Corporation, la Commissione ritiene che, per rendere pienamente efficaci le azioni raccomandate, sia necessaria la partecipazione di tutti gli operatori, dal consumatore al produttore di imballaggi, compreso il distributore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2201/90

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 130/20)

Oggetto: Impedimenti frapposti alla partecipazione dell'EETAA (Società ellenica degli enti locali e di sviluppo) a programmi comunitari

L'EETAA, fondata nel 1985 per decisione unanime del parlamento ellenico e per iniziativa della pubblica amministrazione ellenica e dell'unione centrale dei comuni e delle municipalità, ha fino ad oggi partecipato alla realizzazione di numerosi programmi comunitari, tra cui in particolare:

1. il PIM Attica: l'EETAA è stata incaricata di provvedere all'attuazione di due azioni del sottoprogramma 2 (settore terziario) della misura 1 (formazione professionale);
2. il PIM Grecia occidentale-Peloponneso, Macedonia e Tracia, Grecia centro orientale e Creta: l'EETAA è stata incaricata di provvedere all'attuazione della misura 3 dei sottoprogrammi di cui ai superiori PIM;
3. assistenza tecnica: l'EETAA si è fatta carico dell'organizzazione di una serie di seminari.

Nell'ultimo periodo il viceministro greco dell'economia ha dato disposizione con le lettere n. 34/761/P(rogrammi) M(editerranei)/1805 del 3 agosto 1990 e 34.393/P(rogrammi) M(editerranei)/1716 del 30 luglio 1990 di lasciare i fondi di pertinenza dell'EETAA in un conto provvisorio in sospeso presso la banca di Grecia, nonostante che la Commissione abbia inviato le assegnazioni spettanti all'EETAA. Si noti che l'EETAA aveva inoltrato tutti i documenti richiesti relativi allo stato di avanzamento delle sue attività.

Parallelamente il ministero degli interni ha richiesto, in forza dell'articolo 76 della legge n. 1892 del 1990 approvata di recente dal parlamento ellenico, l'intervento del governo nel capitale azionario, nel consiglio di amministrazione e nella gestione dell'EETAA in palese violazione di tre articoli fondamentali (25, 29, 42) della direttiva 77/91/CEE⁽¹⁾ sulle società per azioni.

Si noti ancora che l'EETAA ha presentato una proposta di finanziamento di un centro di formazione del potenziale umano degli enti locali sulla base del quadro comunitario di sostegno relativo alla Grecia. Detta proposta, inizialmente approvata, è in seguito «scomparsa» dal testo della proposta pervenuta alla DG V della Commissione delle Comunità europee.

È stata la Commissione informata dei motivi addotti dal governo ellenico per impedire all'EETAA di funzionare? Intende essa intervenire per far rispettare la diret-

tiva 77/91/CEE e le condizioni concordate tra la Commissione stessa e la Grecia per quanto riguarda la realizzazione dei programmi comunitari?

(¹) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(18 gennaio 1991)

La Commissione ha osservato i ritardi frapposti ai versamenti a favore della società di sviluppo EETAA ed in proposito ha preso contatto con le competenti autorità greche.

Per quanto riguarda l'osservanza della normativa comunitaria la Commissione, esaminato il testo dell'articolo 76 della legge n. 1892/90, ritiene che tale disposizione possa costituire un'infrazione agli articoli 25 e 29 della direttiva 77/91/CEE sulle società per azioni. Si richiedono al governo greco ulteriori informazioni per valutare la situazione con maggiore esattezza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2211/90

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 130/21)

Oggetto: Incentivi agli investimenti nel settore dell'industria conserviera

Cospicui finanziamenti comunitari a titolo del Fondo regionale vengono inoltrati nei paesi meridionali della Comunità. In base a informazioni di cui dispongo essi vengono ivi utilizzati in parte per potenziare ed ampliare l'industria conserviera.

1. Dispone la Commissione di un quadro generale sull'entità degli stanziamenti della Comunità europea impiegati nei paesi comunitari per l'incentivazione degli investimenti nell'industria conserviera? In caso affermativo, chiedo che mi venga fornito un elenco degli aiuti nei singoli paesi.
2. La Commissione è a conoscenza di distorsioni concorrenziali in questo settore nei paesi della Comunità europea dovuti a una promozione mirata degli investimenti in determinate regioni ovvero in determinati paesi?
3. Risulta alla Commissione che lavoratori del settore siano preoccupati per una possibile chiusura di aziende dovuta a distorsioni concorrenziali originate da tali aiuti agli investimenti in altri paesi?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(22 gennaio 1991)

1. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo una tabella con la ripartizione, tra Stati membri, dei progetti finanziati dal FESR tra il 1975 e il 1989 a favore dell'industria conserviera.
2. Al momento della concessione di finanziamenti comunitari la Commissione vigila affinché le condizioni di concorrenza non vengano alterate.
3. La Commissione non ritiene che i suoi aiuti agli investimenti in particolari settori e regioni causino perdite di posti di lavoro altrove.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2213/90

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 130/22)

Oggetto: Tutela del consumatore e categorie commerciali per i galletti

La qualità (e di conseguenza anche il prezzo) dei galletti risultano evidenti al consumatore dalla suddivisione in determinate categorie commerciali.

1. Tale suddivisione in categorie commerciali esiste in tutti i paesi della Comunità europea?
2. I requisiti per la suddivisione in categorie commerciali sono gli stessi in tutta la Comunità europea?
3. A quale categoria appartengono nei paesi della Comunità europea i galletti che hanno subito un trattamento tramite il cosiddetto «bagnomaria» (si prega di suddividere per paese!)?
4. In quali paesi viene utilizzato il cosiddetto «metodo di raffreddamento per mezzo di spruzzatura?»

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(9 gennaio 1991)

1 e 2. La classificazione ufficiale delle carni di pollame non è ancora diffusa in tutti gli Stati membri. In Germania, Danimarca, Francia e nei Paesi Bassi sono in vigore disposizioni pressoché analoghe, che prevedono la classificazione per categorie di qualità e di peso; tali disposizioni rispondono alle raccomandazioni della Commis-

sione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. In due altri Stati membri — Grecia e Spagna — la classificazione avviene in base a criteri igienico-sanitari. Per quanto riguarda i rimanenti Stati membri la Commissione non è al corrente di alcun altro sistema ufficiale di classificazione.

Al fine di armonizzare le varie disposizioni in vigore nei singoli Stati membri, in vista anche del mercato unico del 1993, il Consiglio ha adottato, nel giugno 1990, il regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame⁽¹⁾. Tali norme comuni entreranno in vigore il 1° luglio 1991, ma resta da elaborare, da parte della Commissione, una serie di disposizioni specifiche, tra cui quelle sulla classificazione dei prodotti immessi al consumo.

3. I polli raffreddati ad acqua non sono in genere oggetto di una classificazione particolare, se non nella Repubblica federale di Germania, dove i polli congelati o surgelati possono essere classificati nella classe «A» soltanto qualora non sia stato utilizzato tale metodo di raffreddamento.

4. Il metodo detto «per aspersione», in cui viene nebulizzata acqua nell'aria di raffreddamento al fine di aumentare il raffreddamento stesso e mantenere un certo grado di umidità superficiale, è attualmente utilizzato nei Paesi Bassi, in Germania e in Danimarca.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2288/90

dell'on. Caroline Jackson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 130/23)

Oggetto: Emendamento dell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE — Irrigazione in Spagna.

In risposta alla mia interrogazione orale n. H-330/89⁽¹⁾, la Commissione ha dichiarato che una proposta di modifica dell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE⁽²⁾ al fine di inserire le specie ornitologiche spagnole e portoghesi in tale allegato sarebbe stata sottoposta per parere al comitato per l'adattamento nel corso della sua prossima riunione. Quante sono le riunioni di tale comitato che hanno avuto luogo dopo tale data? L'argomento in oggetto è stato discusso? A che punto è l'elaborazione della relativa proposta?

Il ministero spagnolo dei lavori pubblici propone progetti di irrigazione su grande scala che inciderebbero in modo significativo sugli habitat di numerose specie ornitologiche, diverse delle quali sono inserite nell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE, come l'aquila imperiale spagnola, Aquila adalberti e il nibbio dalle ali nere, Elanus caeruleus.

1. Può la Commissione assicurare, con la massima urgenza, che venga modificato l'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE in modo da comprendere tutte le specie spagnole e portoghesi il cui habitat abbia bisogno di misure protettive?
2. Può la Commissione inoltre assicurare che non verranno concessi finanziamenti comunitari ai progetti di irrigazione a cui abbiamo fatto riferimento, senza prima effettuare una valutazione completa e soddisfacente dell'impatto ambientale?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 3-383 (novembre 1989).

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2438/90

dell'on. Carlos Pimenta (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1990)

(91/C 130/24)

Oggetto: Progetti di irrigazione in Spagna

Il ministero dei lavori pubblici spagnolo ha presentato dei progetti di irrigazione nei bacini del Duero e del Tejo che interessano diverse aree di grande importanza per la conservazione degli uccelli.

1. Sa la Commissione che tali piani potrebbero interessare cinque siti già designati come zone di protezione speciale in base alla direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici, nonché altri 21 siti aventi titolo alla protezione ma non ancora designati dalle autorità spagnole oppure rientranti solo in parte nel regime delle zone di protezione speciale?
2. Sa inoltre la Commissione che:
 - a) in Spagna si trova oltre il 50% della popolazione mondiale di Otis tarda, specie minacciata su scala mondiale, e che circa il 70% della popolazione spagnola di detta specie è presente nei 21 siti di cui sopra?
 - b) la Spagna è un rifugio di importanza mondiale per l'Aegypius monachus (circa il 96% della popolazione CE è presente nel suo territorio e un terzo di questo totale si trova in uno dei siti suindicati)?
 - c) tra le altre specie minacciate dai progetti vi sono: Tetrax tetrax, Grus grus, Aquila adalberti, Elanus caeruleus, Pterocles alchata, Pterocles orientalis, Gyps fulvus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Falco naumanii e Circus pygæus?
3. Vista la straordinaria importanza ambientale di tali aree, la Commissione intende garantire la sospensione di ogni pagamento relativo a richieste di finanziamento comunitario già ricevute per i suddetti progetti,

e vincolare la concessione di sostegni finanziari alla presentazione di adeguate valutazioni di impatto ambientale?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2288/90 e 2438/90
(17 gennaio 1991)**

1. La Commissione è perfettamente al corrente dell'importanza della Spagna per le specie ornitologiche rare e minacciate di estinzione ed ha esaminato la possibile coincidenza delle località previste per le misure di irrigazione proposte nell'ambito dei programmi operativi FEOGA, non solo per le aree classificate tra le zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ma anche per altre zone individuate come zona d'importanza comunitaria.

2. La Commissione segue con attenzione i finanziamenti relativi ai piani d'irrigazione e informa l'onorevole parlamentare che, per alcuni casi specifici e a seguito di una valutazione delle possibili ripercussioni sull'ambiente, alcuni programmi proposti dalle autorità spagnole sono stati modificati per ridurre al minimo tali ripercussioni.

3. La Commissione ritiene pertanto che i suddetti programmi di irrigazione in Spagna, nella forma approvata dalla Commissione, rispetteranno le esigenze di tutela dell'ambiente e in particolare la legislazione comunitaria esistente in proposito. Essa tuttavia terrà maggiormente conto di questo aspetto nel seguire la realizzazione dei programmi in questione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2354/90
dell'on. Winifred Ewing (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 ottobre 1990)
(91/C 130/25)**

Oggetto: Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio

Può la Commissione comunicare se il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio (¹) del 25 gennaio 1983 è stato ufficialmente tradotto in tutte le lingue di lavoro della Comunità europea?

In caso negativo, può la Commissione comunicare quali versioni linguistiche non sono disponibili e può essa controllare con urgenza l'accuratezza di qualsiasi traduzione non ufficiale distribuita all'interno della Commissione

(con particolare riferimento a qualsiasi traduzione ufficiale dell'articolo 8)?

(¹) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(14 gennaio 1991)**

La Commissione conferma che il regolamento (CEE) n. 170/83 è stato pubblicato il 27 gennaio 1983 in sette lingue della Comunità nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 24 e nel 1985 in spagnolo ed in portoghese nell'edizione speciale della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* alla voce «04. Pesca».

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2386/90
dell'on. José Valverde Lopez (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 ottobre 1990)
(91/C 130/26)**

Oggetto: Situazione di Gibilterra nel contesto dei nuovi orientamenti dei fondi strutturali della CE

Con la riforma dei fondi strutturali è stata fissata una serie di obiettivi che comportano la preparazione di quadri comunitari di sostegno. Quali interventi saranno attuati a Gibilterra nell'ambito dei vari obiettivi fissati?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(4 gennaio 1991)**

Nel quadro della riforma dei fondi strutturali (¹) Gibilterra non rientra attualmente nelle zone ammissibili agli aiuti previsti dagli obiettivi 1, 2 e 5b di portata regionale.

Per quanto riguarda gli obiettivi 3 e 4, di carattere orizzontale, si rimanda alla risposta data all'interrogazione scritta n. 2387/90 dell'onorevole parlamentare relativa al FSE.

Quanto all'obiettivo 5a, di carattere orizzontale agricolo, la normativa comunitaria in materia di agricoltura e quella relativa alla pesca non sono applicabili al territorio di Gibilterra in virtù dell'articolo 28 dell'atto di adesione del Regno Unito alla Comunità.

Le autorità del Regno Unito hanno recentemente presentato, nel quadro dell'articolo 10 del regolamento FESR (²), una domanda di finanziamento a favore di progetti pilota da realizzare a Gibilterra.

(¹) Articolo 9, comma 6 e 7, del regolamento-quadro (CEE) n. 2052/88, GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

(²) Regolamento (CEE) n. 4254/88, GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2388/90**dell'on. José Valverde Lopez (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 ottobre 1990)**(91/C 130/27)***Oggetto:** Interventi della Comunità europea a Gibilterra nell'ambito del FESR

Può la Commissione far sapere quali investimenti a carico del FESR la Comunità europea ha previsto e approvato per Gibilterra?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione***(19 dicembre 1990)*

Il governo di Gibilterra ha presentato una domanda di cofinanziamento per un progetto pilota ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 concernente il FESR (1). La Commissione sta attualmente esaminando la proposta.

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

stiamo e si inserivano in un programma specifico elaborato dallo Stato membro interessato ed approvato dalla Commissione.

È stato presentato alla Commissione un progetto riguardante la realizzazione di un mercato ovino a Vasles, che però non risponde ai requisiti del programma specifico corrispondente.

Tale tipo d'aiuto continuerà ad essere concesso in futuro nell'ambito del nuovo regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (2).

Gli altri investimenti («Casa dell'Agnello», «Istituto internazionale per le razze ovine») non sembrano rientrare nel campo d'applicazione di tale regolamento.

In base alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (3), possono essere concessi dei contributi a favore di progetti pilota o dimostrativi. Qualora gli investimenti citati rispondano ai requisiti di tale articolo, la Commissione potrà eventualmente esaminare le domande che le verranno presentate.

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977.

(2) GU n. L 91 del 6. 4. 1990.

(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2401/90**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 ottobre 1990)**(91/C 130/28)***Oggetto:** Modernizzazione del mercato degli ovini

Mentre gli allevatori, in particolare quelli di ovini, versano in una situazione piuttosto difficile alcune collettività, come ad esempio il comune di Vasles nel dipartimento Deux-Sèvres, programmano iniziative concernenti la modernizzazione del proprio mercato settimanale, l'istituzione di una «Casa dell'agnello», la creazione di un «Istituto internazionale per le razze ovine», ecc. . . .

Dato l'interesse di tali progetti per l'allevamento ovino, è disposta la Commissione a sostenere finanziariamente questo tipo di iniziative?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione***(7 dicembre 1990)*

Nel quadro del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977 (1), sono stati concessi aiuti ad investimenti per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli. Alcuni progetti riguardavano l'ammodernamento o il trasferimento dei mercati del be-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2417/90**degli on. Gianfranco Amendola, Paul Lannoye e Gérard Monnier-Besombes (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1990)**(91/C 130/29)***Oggetto:** Finanziamento della Commissione all'organizzazione Globe-EC

Considerato che gli stanziamenti destinati alle organizzazioni europee nel settore dell'ambiente (ex voce 6621) sono concessi se esse sono aperte a tutti i cittadini e non superano, normalmente, il 30% del costo totale;

considerato che la Commissione ha finanziato Globe-EC per un ammontare di 100 000 Ecu (doc. PE 144.134), pari al totale del bilancio previsionale '90 di detta organizzazione e che essa è promossa e composta da soli eurodeputati;

considerato che il finanziamento copre anche il sostegno di Globe-EC a Globe International;

considerato che Globe-EC, Globe-US e Globe-Japan costituiscono Globe International e che Globe-USA ha ricevuto 5 000 dollari dalla Waste Management,

1. Può dire la Commissione se tra i criteri utilizzati per concedere i finanziamenti in oggetto vengono esami-

- nati anche i principi, le azioni svolte e la rappresentatività delle organizzazioni ambientali?
2. Può fornire la Commissione l'elenco delle organizzazioni sino ad oggi finanziate, l'ammontare concesso ogni anno per organizzazione in rapporto al totale delle spese di ogni organizzazione?
 3. Come giustifica la Commissione il contributo totale a Globe-EC e ad una organizzazione composta da soli parlamentari?
 4. Non pensa la Commissione che sia contraddittorio con la sua politica ambientale finanziare una organizzazione consociata con un'altra che riceve finanziamenti dalla Waste Management, ben nota per i danni causati all'ambiente?
 5. Non pensa la Commissione di dover presentare una proposta di decisione che definisca i criteri di finanziamento per le organizzazioni ambientali europee al fine di garantire correttezza, trasparenza e uniformità d'applicazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1991)

1. Lo stanziamento di 100 000 Ecu a favore dell'organizzazione Globe è stato imputato alla voce B 6630 (e non B 6621), destinata al finanziamento di azioni di sensibilizzazione generale agli aspetti ambientali e non, come nel caso della voce B 6621, dei crediti di funzionamento delle organizzazioni ambientali europee. La voce 6630 non prevede inoltre i tassi di finanziamento cui si riferiscono gli onorevoli parlamentari.

Il finanziamento concesso a Globe è destinato a coprire parzialmente i costi di una campagna di sensibilizzazione europea gestita da questa organizzazione, per cui è pienamente conforme al commento e ai criteri di concessione della voce 6630.

2. Poiché si tratta di uno stanziamento imputato alla voce B 6630, relativa ad azioni specifiche e non al finanziamento delle organizzazioni, il problema non si pone in questo contesto.

3. Le sovvenzioni concesse a titolo della voce B 6630 possono riguardare qualsiasi azione atta ad avere effetti moltiplicatori e seri; la composizione dell'organizzazione promotrice non è un fattore pertinente.

L'articolo 3 della convenzione conclusa tra Globe e la Commissione stipula che il finanziamento viene concesso a concorrenza di 100 000 Ecu o del 58 % delle spese totali, a seconda dell'importo minore. Nel bilancio di previsione del 20 dicembre 1989 Globe fissava il costo totale della campagna a 173 438 Ecu.

4. La Commissione non possiede informazioni sul contributo di 5 000 dollari a Globe-US da parte della Waste Management. La campagna oggetto dell'intervento finanziario della Commissione è limitata all'Europa e a Globe-Europe; la Commissione non vede connessioni tra un contributo a Globe-US e la campagna europea.

5. Negli ultimi anni la Commissione ha sempre discusso apertamente con il Parlamento europeo il contenuto e gli obiettivi delle voci 6621 e 6630, soprattutto nel quadro della procedura annuale di bilancio. La Commissione non ha mai avuto l'impressione che il Parlamento europeo mettesse in dubbio la gestione corretta, trasparente ed uniforme delle due voci di bilancio, gestione che rispetta rigorosamente le direttive date dall'autorità di bilancio all'atto dell'approvazione del bilancio annuale. Ciò vale anche per il caso presentato dagli onorevoli parlamentari. La Commissione ricorda inoltre la sua risposta all'interrogazione scritta n. 2425/88 dell'on. Garriga Polledo (¹), nella quale sono descritti dettagliatamente i principi ed i criteri con cui vengono selezionate le azioni da finanziare con le linee di bilancio 6621 e 6630.

(¹) GU n. C 270 del 23. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2418/90

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1990)

(91/C 130/30)

Oggetto: Presentazione di dati relativi ai programmi finanziati in base al regolamento (CEE) n. 4028/86

Secondo informazioni ricevute da cittadini della Comunità, nonostante le reiterate richieste né le autorità greche né la Commissione hanno fornito dati relativi ai programmi nel settore dell'acquicoltura finanziati in Grecia in base al regolamento (CEE) n. 4028/86 (¹).

Non dovrebbero essere normalmente le autorità greche a presentare tali dati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (²)?

Qualora non sia possibile ottenere in questo modo informazioni sull'utilizzazione dei fondi comunitari, sarebbe la Commissione in grado e disposta a fornirle?

Più concretamente, potrebbe la Commissione presentare dati particolareggiati (esatta ubicazione e natura dei lavori) per quanto riguarda i 17 programmi concernenti l'acquicoltura (GU n. C 123 del 19. 5. 1990, pag. 3) che beneficiano di contributi comunitari nel 1990-1991 in base al regolamento (CEE) n. 4028/86?

(¹) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

(²) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(25 gennaio 1991)

A norma del regolamento (CEE) n. 4028/86 ed a valere sulla prima quota del 1990, sono stati finanziati 17 progetti greci a favore dell'acquacoltura.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo una tabella che presenta la ripartizione geografica di tali progetti, precisando la natura dei rispettivi investimenti previsti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2427/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1990)

(91/C 130/31)

Oggetto: Attuazione delle direttive del Consiglio sulle bombole a gas

Direttive del Consiglio sulle bombole a gas in acciaio non saldato, le bombole a gas non saldate in alluminio non alligato e in lega d'alluminio oltre che sulle bombole a gas saldate in acciaio non alligato sono state di recente oggetto di una deroga nell'ambito del regio decreto del 12 giugno 1989 recante attuazione di dette direttive.

Publicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre 1990, un'ordinanza ministeriale dà soddisfazione ai richiedenti l'esenzione, raggruppati in seno alla federazione degli industriali chimici del Belgio e contrariati in particolare dagli articoli 10.1, 10.2 e 11.1 del predetto regio decreto. Le ditte interessate sono autorizzate a riempire bombole a gas straniere di tipo CEE che non ottemperano alle prescrizioni della succitata ordinanza ovvero a importarle.

Le bombole importate in regime derogatorio non possono essere ricaricate in Belgio e devono essere riesportate una volta prelevato il loro contenuto.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

1. se essa è soddisfatta della presunzione secondo cui le bombole sono del tipo CEE, della delimitazione dei loro destinatari oltre che delle condizioni di impiego;
2. se altri paesi hanno proceduto o procedono alla stessa deroga;
3. se essa è stata associata alla revisione delle direttive del Consiglio in Belgio;

4. se l'utente e la popolazione circostante possono godere della stessa protezione e sicurezza che le direttive si proponevano di organizzare?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1991)

Le direttive comunitarie riguardanti le bombole per gas ⁽¹⁾, nonché la direttiva quadro ⁽²⁾, fissano le prescrizioni cui devono soddisfare le bombole di tipo CEE per poter essere immesse sul mercato.

L'applicazione di dette direttive è «facoltativa», per cui gli Stati membri possono, a lato della normativa che traspone le direttive comunitarie nel diritto nazionale, emanare norme diverse sulla stessa materia oggetto della legislazione comunitaria, vale a dire la costruzione delle bombole per gas. Le condizioni di impiego di queste bombole non sono contemplate dalle direttive sopra indicate.

Di conseguenza:

1. Si presume che le bombole a gas siano di tipo CEE se recano i marchi prescritti dalle direttive speciali.

Gli Stati membri possono, in osservanza del trattato, emanare disposizioni nazionali, specie per quanto riguarda l'impiego di queste bombole.

2. La Commissione non è a conoscenza di deroghe nazionali riguardanti le condizioni di impiego da parte di altri Stati membri.
3. La Commissione non partecipa ai lavori preparatori di trasposizione nazionale delle direttive comunitarie, né a quelli che divergono dalle direttive suddette essendo queste ultime facoltative.
4. Poiché si tratta di disposizioni regolamentari non coperte da direttive comunitarie, incombe allo Stato membro la responsabilità di fissare il livello di sicurezza ritenuto necessario e sufficiente, nonché di controllare che esso sia rispettato allo scopo di proteggere l'utilizzatore e le persone ad esso vicine.

Se questo livello non dovesse però offrire la sicurezza desiderata, non si esclude la possibilità di proporre misure adeguate, intese ad armonizzare le condizioni di impiego. Inoltre sono già iniziati i lavori relativi alla costruzione delle bombole a gas per riesaminare il carattere facoltativo delle direttive vigenti in materia.

⁽¹⁾ 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE pubblicate sulla GU n. L 300 del 19. 11. 1984.

⁽²⁾ Direttiva 76/767/CEE pubblicata sulla GU n. L 262 del 27. 9. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2433/90**dell'on. Ernest Glinne (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(7 novembre 1990)**(91/C 130/32)***Oggetto:** Insegnamento destinato ai medici e tortura

In base alle ricerche del centro di riabilitazione delle vittime della tortura (RTC) a Copenaghen, i medici che partecipano a sedute di tortura sono sempre più numerosi.

Sono essi che consentono che queste pratiche si sviluppino nel mondo con il grado di efficacia attualmente raggiunto. La direttrice dell'RTC, sig.ra Inge Genefke, ritiene che la «dichiarazione di Madrid» costituisca uno strumento essenziale di lotta contro questo flagello. Il testo, adottato un anno fa dai Dodici, raccomanda agli Stati membri di insegnare ai futuri medici come resistere alle pressioni esercitate su di loro per costringerli ad agire in maniera contraria all'etica medica.

Potrebbe il Consiglio indicare quali sono gli Stati membri che si sono già conformati a questa dichiarazione?

Quali sono le misure adottate per accelerare l'attuazione di tale insegnamento?

Esiste una cooperazione interuniversitaria per armonizzare questo insegnamento a livello dei Dodici?

Risposta*(10 aprile 1991)*

1. Il Consiglio non può che ribadire, come ha già ripetutamente fatto in questa sede, la grande importanza da esso attribuita al rispetto dei diritti dell'uomo.

Il Consiglio rammenta, tuttavia, all'onorevole parlamentare che il rispetto dei diritti dell'uomo e i problemi ad esso attinenti rientrano sostanzialmente nell'ambito delle responsabilità dei singoli Stati membri, che devono conformarsi agli obblighi internazionali da essi stessi sottoscritti.

2. Tutti gli Stati membri della CEE hanno ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, entrata in vigore nel giugno 1987. L'articolo 10 di tale convenzione dispone che:

«1. Ogni Stato, parte della convenzione, vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi al divieto della tortura facciano parte integrante della formazione del personale civile o militare addetto all'applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione

pubblica e delle altre persone che possono svolgere un ruolo nella custodia, nell'interrogatorio o nel trattamento di qualsiasi individuo arrestato, detenuto o imprigionato indipendentemente dalle modalità.

2. Ogni Stato parte della convenzione include il suddetto divieto nelle norme o istruzioni emanate riguardo agli obblighi e alle attribuzioni di tali persone».

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire regolarmente alla commissione delle Nazioni Unite contro la tortura informazioni sui progressi compiuti conformemente al summenzionato articolo 10 della convenzione delle Nazioni Unite.

3. La dichiarazione di Madrid contiene un insieme di raccomandazioni concernenti i medici, l'etica medica e la tortura. Nel novembre 1989 essa è stata adottata dal comitato permanente dei medici delle Comunità europee, organo internazionale delle dodici associazioni mediche nazionali degli Stati membri.

Per quanto riguarda l'applicazione della suddetta dichiarazione negli Stati membri, non è compito del Consiglio prendere posizione in un settore che non è di competenza comunitaria.

4. Nel contesto comunitario l'armonizzazione dell'insegnamento destinato al personale medico forma oggetto di varie direttive, costantemente seguite da comitati consultivi.

Spetta ovviamente alla Commissione proporre, se del caso, nuove iniziative in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2442/90**dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1990)**(91/C 130/33)***Oggetto:** Assenza del FESR nello sviluppo industriale regionale

Lo sviluppo e il consolidamento industriale in taluni paesi comunitari del bacino mediterraneo si basano sul contributo che la Comunità europea può fornire ai nuovi investimenti industriali tramite il FESR, unitamente agli aiuti nazionali consistenti in incentivi regionali.

Tuttavia, come nel caso della Spagna, in molti fascicoli relativi alla concessione di aiuti, sotto l'intestazione «incentivi regionali», a fianco del contributo regionale risulta sempre il mancato contributo del FESR per quanto riguarda gli aiuti alle nuove industrie intesi a promuovere lo sviluppo di quelle regioni che per una crescita stabile hanno bisogno di un sostegno iniziale.

Può la Commissione far sapere perché, nel caso specifico della Spagna, non figurano contributi del FESR per lo sviluppo di industrie impiantate grazie all'aiuto nazionale rientrante tra gli «incentivi regionali»?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**
(9 gennaio 1991)

Gli aiuti regionali accettati dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE possono venire cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) su richiesta degli Stati membri.

Il piano di finanziamento del QCS delle regioni spagnole di cui all'obiettivo 1, risultato di una scelta di assi prioritari effettuata nell'ambito della compartecipazione, prevede i punti intitolati «Aiuti all'industria, ai servizi e all'artigianato» e «Aiuto agli investimenti nel settore del turismo», per una sovvenzione globale del FESR di 767,6 milioni di Ecu.

Inoltre il piano di finanziamento del QCS delle zone spagnole di cui all'obiettivo 2 prevede un asse prioritario «Creazione e sviluppo delle attività produttive», per il quale la partecipazione del FESR ammonta a 85,10 milioni di Ecu.

Il piano di finanziamento del QCS delle zone spagnole di cui all'obiettivo 5b comprende infine un asse prioritario «Diversificazione delle attività economiche e miglioramento delle infrastrutture — base di sostegno», che prevede un contributo del FESR pari a 61,1 milioni di Ecu.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2449/90
dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 novembre 1990)
(91/C 130/34)

Oggetto: Progetto commissionato dalla Comunità in Liguria, Italia

Considerato che tramite il consiglio regionale ligure si è venuti a conoscenza dell'esistenza di un progetto sottoposto a segreto industriale commissionato dalla Comunità europea;

considerato che tale progetto riguarderebbe processi d'inertizzazione di materiale tossico da parte della società Ansaldo da insediare nel riempimento del porto di Genova-Voltri;

1. Può la Commissione dire se ciò corrisponda al vero e, in caso di risposta affermativa, spiegare i termini precisi del progetto e le motivazioni?

2. Può la Commissione, in caso di risposta affermativa al punto 1, dire in quale modo si garantisce il rispetto delle direttive comunitarie relative ai rifiuti?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(31 gennaio 1991)

1. La Commissione conferma l'informazione ricevuta dell'onorevole parlamentare tramite il consiglio regionale della Liguria.

Infatti, nell'ambito del programma MEDSPA, la Commissione partecipa al finanziamento (26,92% dell'importo totale) di un'azione pilota realizzata dall'Ansaldo Spa, per il trattamento dei fanghi portuali mediante inertizzazione. Tale processo consiste essenzialmente nell'«inglobare» il rifiuto (fango) in una matrice che sia inattaccabile da parte delle azioni chimico-fisiche dell'ambiente esterno, rendendola con ciò durabile nel tempo ed utilizzabile come materiale edile e manufatto (solette di ponti, pavimenti di industrie chimiche, calcestruzzo per dighe, ecc.). In pratica il risultato finale, se l'esperienza è coronata da successo, consisterebbe nel rendere innocuo per l'ambiente un materiale contenente varie sostanze tossiche e pericolose che fino a poco tempo fa erano scaricate in mare aperto.

La normativa attualmente in vigore in Italia vieta ormai questa pratica. Rimane comunque insoluto il destino di questi fanghi, estratti per mantenere accessibile alle navi l'ingresso nei porti. L'esperienza in corso potrebbe fornire una soluzione non-inquinante al problema cui devono far fronte un gran numero di porti della Comunità.

Non si tratta quindi di prodotti provenienti dalla società Ansaldo in particolare, ma da tutta una serie di attività inerenti ai porti ed ai cantieri navali ivi situati.

Per quanto riguarda infine il segreto industriale, la Commissione ritiene di capire che esso riguarda unicamente le matrici cementizie studiate e realizzate per l'inglobamento dei fanghi e l'additivo che viene introdotto nell'agglomerato per inertizzarlo. Tali processi potrebbero dar luogo al deposito eventuale di brevetti.

2. I fanghi portuali non sono sottoposti a normativa comunitaria specifica. La loro eliminazione deve tuttavia rispettare le disposizioni della direttiva 78/319/CEE del Consiglio sui rifiuti tossici e nocivi (¹).

Il suddetto progetto mira a dimostrare che i fanghi, opportunamente neutralizzati, possono servire come materia prima secondaria in alcuni settori di ingegneria edile.

(¹) GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2458/90
degli on. Mihail Papayannakis e Cesare De Piccoli (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1990)
 (91/C 130/35)

Oggetto: Assicurazione auto

Stando ai reclami presentati da cittadini che si recano con la propria autovettura dalla Grecia negli altri paesi europei numerose, anche se non tutte, le società assicuratrici greche aggiungono al contratto di assicurazione delle loro auto una clausola manoscritta che esclude l'assicurazione contro i furti in Italia (nonché in Jugoslavia), anche quando l'assicurato chiede e paga l'assicurazione contro i furti in generale oltre alla ovvia assicurazione contro i danni a terzi.

Si chiede alla Commissione se ritiene che tale clausola e soprattutto il modo in cui viene aggiunta al documento del contratto sia legale e in che misura, in ogni caso, si concili con la lettera e con lo spirito della politica comunitaria per l'instaurazione del mercato interno unico.

Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione

(1° febbraio 1991)

Ai sensi delle direttive 73/239/CEE (1) e 88/357/CEE (2) (rispettivamente prima e seconda direttiva non-vita) le autorità degli Stati membri sono autorizzate a controllare le tariffe assicurative per il ramo 3 (perdita/danno agli autoveicoli), tuttavia le autorità greche hanno informato la Commissione che attualmente non si effettua nessun controllo e le tariffe sono fissate liberamente. Non sussistono quindi, a priori, motivi commerciali per i quali le compagnie di assicurazione greche non sarebbero disposte a coprire il rischio in oggetto sulla base di un premio adeguato.

Dall'interrogazione non risulta chiaro se tutte le compagnie di assicurazione greche escludono dalle loro polizze RC auto la responsabilità per furto in Italia, escludendo quindi in pratica che il consumatore possa ottenere tale assicurazione in Grecia e costituendo potenzialmente un ostacolo alla libera circolazione delle merci e delle persone limitando così la concorrenza. Se si trattasse di ciò e fosse provata l'esistenza di un accordo, potrebbe essere necessaria un'azione da parte delle autorità greche, e forse anche della Commissione. La Commissione sta cercando di ottenere ulteriori informazioni.

La clausola citata nell'interrogazione non è di per sé illegale in quanto in Grecia vi è libertà contrattuale tra l'assicuratore e l'assicurato nel campo della responsabilità per furto. Una compagnia d'assicurazione non può essere costretta ad assicurare un determinato rischio.

Il solo fatto che la clausola sia manoscritta non ne rende la stipulazione illegale, purché ovviamente sia comunicata all'assicurato e preventivamente accettata.

(1) GU n. L 228 del 16. 8. 1973.
 (2) GU n. L 172 del 4. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2459/90
dell'on. Luigi Vertemati (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)
 (91/C 130/36)

Oggetto: Incentivi fiscali all'ambiente

La presidenza italiana, tra le tante questioni che si è impegnata a rilanciare e meglio definire, sia nei trattati che nell'azione legislativa della Comunità, ha posto l'attenzione sulla politica ambientale.

Per dare concretezza a questo impegno il ministro Giorgio Ruffolo ha convocato lo scorso 22 settembre un vertice informale dei ministri dell'ambiente dei paesi CEE.

Chiedo alla Commissione di informare il Parlamento sui temi discussi nel vertice e sulle sue conclusioni.

Sarebbe particolarmente utile conoscere quali sono gli orientamenti emersi in relazione alla opportunità di introdurre incentivi economici nella politica ambientale CEE e alla necessità di dotarsi rapidamente di strumenti operativi (Agenzia europea e Fondo per l'ambiente).

Sarebbe infine molto importante conoscere quali sono gli orientamenti emersi tra i ministri dell'ambiente in relazione all'eventuale modifica dei trattati per quanto attiene alle politiche ambientali comunitarie.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(18 gennaio 1991)

Il Consiglio «Ambiente» del 29 e 30 ottobre ha approvato gli orientamenti del consiglio informale di Roma dato che si tratta di strumenti economici e fiscali.

Nelle sue conclusioni il Consiglio sottolinea l'utilità degli strumenti economici e fiscali per rafforzare l'efficienza delle azioni volte alla protezione dell'ambiente. Conviene anche esaminare la possibilità di un'azione comunitaria in

tale quadro. Esso indica, tra i settori che giustificano un'attenzione particolare al riguardo:

- i cambiamenti di clima (gas in relazione con l'effetto serra);
- i rifiuti solidi;
- le considerazioni relative all'ambiente nel contesto di altre politiche comunitarie;
- l'inquinamento dell'acqua.

Da parte sua la Commissione sta preparando proposte concrete concernenti i cambiamenti climatici e gli orientamenti generali in materia di rifiuti solidi.

Per quanto riguarda l'Agenzia per l'ambiente, il Consiglio «Ambiente» ha adottato il suo regolamento e la Commissione desidera che le istanze competenti decidano al più presto in merito alla sede.

Per quanto concerne la revisione dei trattati, la questione sarà discussa nel quadro della conferenza intergovernativa sull'Unione politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2466/90

dell'on. Giuseppe Mottola (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 novembre 1990)
(91/C 130/37)

Oggetto: Direttiva europea sugli uccelli

Considerando la problematica della caccia degli uccelli migratori:

1. È informata la Commissione delle difficoltà pratiche che suscita l'applicazione della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ negli Stati membri?
2. In particolare, è al corrente la Commissione dei problemi d'interpretazione che pone l'articolo 7 della direttiva, il quale vieta la caccia degli uccelli migratori durante il loro tragitto di ritorno verso i luoghi di nidificazione?
3. È accettabile che spetti al giudice determinare le specie designate dall'articolo 7 precitato?
4. La Commissione non è in grado di aiutare le amministrazioni nazionali nella fissazione dei periodi di apertura e di chiusura della caccia?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(17 gennaio 1991)

1 e 2. Nel quadro dei suoi lavori riguardanti il controllo dell'applicazione del diritto comunitario, attual-

mente la Commissione sta esaminando la situazione e i problemi d'interpretazione che si pongono.

3. Le specie che possono essere oggetto di caccia sono definite all'allegato II della direttiva 79/409/CEE (articolo 7) e di conseguenza non spetta al giudice determinarle.

4. La Commissione è sempre disponibile per dare il suo concorso alle amministrazioni nazionali affinché esse possano trovare soluzioni tecniche e scientifiche per l'applicazione della direttiva 79/409/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2470/90

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1990)
(91/C 130/38)

Oggetto: Esecuzione dell'accordo di pesca CEE-Marocco

Poiché l'accordo di pesca Comunità-Regno di Marocco prevede che il suo protocollo si applichi dal 1° marzo 1988 al 29 febbraio 1992, ed essendo trascorsa più della metà del tempo di applicazione previsto;

Può la Commissione far sapere:

Qual è stato il grado di valorizzazione del protocollo in parola secondo le varie possibilità di pesca (zona settentrionale: pescherecci a strascico, pescherecci da circuizione, pescherecci con palangari, natanti adibiti alla pesca delle spugne; zona meridionale: pescherecci da circuizione, pesca artigianale, pescherecci per cefalopodi, pescherecci da traino e con palangari; in tutte le zone: tonniere)?

Quali Stati membri hanno ottenuto licenze di pesca e in quale misura?

Quali risultati ha ottenuto il programma scientifico nel settore della ricerca alieutica per il miglioramento della gestione delle risorse marine e del controllo del loro sfruttamento?

Come sono stati utilizzati i fondi destinati a borse di studio?

In tali acque si sono verificati conflitti in cui è stata implicata la flotta comunitaria?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione
(18 gennaio 1991)

1. Dovendo salvaguardare la posizione della Comunità durante i negoziati, la Commissione non è in grado di fornire informazioni particolareggiate sul modo in cui sono stati applicati gli accordi di pesca.

Per quanto riguarda l'accordo di cui trattasi, in linea generale si può finora considerare del tutto soddisfacente la sua applicazione.

Gli Stati membri che usufruiscono attualmente delle licenze rilasciate nel quadro di detto accordo sono soprattutto la Spagna e poi il Portogallo e la Francia.

2. I fondi assegnati al finanziamento dei programmi scientifici vengono direttamente versati al ministero della pesca marittima e destinati a rafforzare la ricerca alieutica ed a migliorare la gestione delle risorse della pesca.

In questo contesto le autorità del Marocco, in collaborazione con esperti della CEE, hanno organizzato una campagna di ricerca sullo stock dei cefalopodi nel periodo settembre-ottobre 1990.

3. Quasi tutti gli stanziamenti assegnati a borse di studio sono stati impiegati integralmente (ivi comprese le borse convertibili che coprono le spese di partecipazione a riunioni internazionali). Queste borse offrono ai cittadini marocchini non soltanto la possibilità di frequentare in Europa corsi sulle varie discipline concernenti la pesca, ma anche di partecipare a corsi di addestramento pratico a bordo.

4. I pescatori comunitari hanno dovuto far fronte ad alcuni problemi soprattutto da quando il Marocco ha introdotto il nuovo codice della pesca.

La Commissione ha richiesto la riunione di una sessione straordinaria della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di pesca CEE/Marocco.

Tale commissione mista, riunitasi a Rabat i giorni 19 e 20 marzo 1990, ha consentito ad entrambe le parti di migliorare le procedure amministrative da applicare in caso di fermo in alto mare di navi comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2479/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 130/39)

Oggetto: Protezione di coloro che studiano per corrispondenza

La libera prestazione dei servizi in tutta la Comunità consentirà in particolare l'espansione del mercato dei corsi di formazione per corrispondenza forniti da società private.

Numerosi cittadini della CE rischiano di non trovarsi nelle migliori condizioni per valutare la serietà di ciò che viene loro proposto in materia e per disporre di eventuali mezzi di ricorso.

La Commissione ha esaminato questo problema? La Commissione intende creare un sistema che consenta di

evitare il ricorso all'argomento «europeo» negli annunci pubblicitari destinati a attirare gli eventuali clienti di tali corsi?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(13 febbraio 1991)

Su richiesta del Consiglio la Commissione si sta occupando di un piano di sviluppo nel settore dell'istruzione e formazione per corrispondenza e progetta di presentare al Consiglio un'importante decisione l'anno prossimo (1991). In questo progetto la Commissione è ben conscia dei problemi menzionati dall'onorevole parlamentare e sta considerando attentamente come risolverli. Visto che il problema principale nei sistemi di istruzione e formazione della Comunità consiste nella «qualità dell'istruzione», la questione è in fase di discussione nell'ambito del comitato del Consiglio «istruzione».

Per quanto riguarda l'utilizzatore dei sistemi di istruzione e formazione e alla vigilia del mercato unico, secondo la Commissione i governi nazionali dovrebbero adottare ed applicare per primi un'importante normativa concernente il controllo di qualità per coloro che offrono i servizi di istruzione e formazione nell'ambito delle loro frontiere nazionali. La Commissione dal canto suo, vista la sua sensibilità per quanto riguarda i problemi relativi alla protezione del consumatore, cercherà di garantire che tale controllo di qualità sia raggiunto a livello comunitario, includendo la possibilità di stabilire una base di dati relativa a coloro che, in Europa, offrono corsi di formazione per corrispondenza in Europa. Nel frattempo la Commissione cercherà di promuovere le buone pratiche nei corsi di formazione per corrispondenza nelle sue attività future del settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2488/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 130/40)

Oggetto: Previsione di tagli ai sussidi agricoli

In relazione alla proposta presentata dalla Commissione di riduzione del 30% dei sussidi agricoli, per il periodo dal 1986 al 1996, vorremmo ricordare che del 1986 ad oggi le riduzioni hanno già raggiunto il tetto del 20%, comportando veri e propri salassi per i 10 milioni di agricoltori della CEE.

Ricordando che, se l'attuale sistema di tutela dovesse cadere, invece di sussidi agricoli si dovranno pagare sussidi di disoccupazione, chiediamo alla Commissione di mettere a punto urgentemente un piano che serva a valutare gli effetti che si verificherebbero nel settore se si procedesse ai tagli previsti; un piano di misure di accompagnamento che serva a far sì che le riduzioni degli aiuti, se effettivamente inevitabili, si rivolgano soprattutto verso i prodotti maggiormente eccedentari.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(8 gennaio 1991)

Il 6 novembre 1990 il Consiglio ha approvato la proposta presentata dalla Commissione di ridurre del 30% i sussidi agricoli.

Dato che questa riduzione va fatta rispetto al livello di sostegno raggiunto nel 1986, per tutti i settori che hanno già subito riduzioni a partire dal 1986 lo sforzo supplementare che resta da compiere per il periodo 1991-1996 è inferiore al 30%.

Dato che la riduzione del sostegno potrà avere conseguenze sul reddito degli agricoltori, la Commissione si è impegnata a presentare rapidamente concrete proposte intese ad offrire agli agricoltori sufficienti garanzie per il futuro; l'impostazione prevista consisterà in particolare nel mantenere la competitività dell'agricoltura europea, nel garantire livelli adeguati di sostegno del reddito e nel rafforzare l'aiuto strutturale, concentrandolo sulle categorie di produttori o sulle regioni che incontreranno le maggiori difficoltà nell'adattarsi alla nuova situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2502/90

**dell'on. Dimitrios Dessylas (CG)
alla Commissione delle Comunità europee**

(16 novembre 1990)

(91/C 130/41)

Oggetto: Intervento del governo ellenico sulla gestione della società greca di sviluppo e amministrazione locale (EETAA)

Negli ultimi tempi la stampa greca e, soprattutto, eminenti rappresentanti dei lavoratori degli enti locali si sono occupati dell'intervento del governo sul capitale azionario, sul consiglio di amministrazione e sulla gestione complessiva della società greca di sviluppo e amministrazione locale (EETAA). Attraverso l'articolo 76 della legge 1892/90 e il decreto n. 52666 del 6 agosto 1990 del ministro dell'interno, infatti, viene ad essere privata di ogni sostanza la nozione di indipendenza dell'EETAA, e si cerca di imporre un controllo governativo diretto e pieno in violazione delle direttive costituzionali sull'amministrazione locale e del diritto comunitario (direttiva 77/91/CEE⁽¹⁾ sulle società per azioni — articoli 25, 29 e 42).

Si noti che presso l'EETAA sono occupati 90 lavoratori (specializzati in questioni di autonomia locale, oltre al personale amministrativo e scientifico) i quali sono giustamente preoccupati per il futuro della società e per il loro posto di lavoro.

Il ruolo dell'EETAA quale fattore di ausilio scientifico per gli enti locali verrebbe ad essere rafforzato solo nel caso in

cui la società passasse definitivamente sotto il controllo degli enti locali e fosse affrancata dalla tutela governativa.

In base a quanto procede può la Commissione dire quali provvedimenti assumerà e quali passi compirà direttamente presso le autorità elleniche (governo, ministero dell'interno) per sanzionare la violazione del diritto comunitario e salvaguardare l'indipendenza dell'EETAA?

(¹) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(19 febbraio 1991)

Dopo avere studiato il testo dell'articolo 76 della legge 1982/90, la Commissione è del parere che le disposizioni in esso contenute costituiscono un'infrazione agli articoli 25 e 29 della direttiva 77/91/CEE⁽¹⁾ sulle società per azioni. Sono state chieste al governo ellenico ulteriori informazioni in modo da valutare meglio il caso.

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di volersi riferire alla risposta data all'interrogazione scritta n. 2201/90 del sig. Papayannakis⁽²⁾ sullo stesso argomento.

(¹) GU n. L 26 del 31. 1. 1977.

(²) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2503/90

**dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(16 novembre 1990)

(91/C 130/42)

Oggetto: Politica culturale della Comunità

L'autorevole quotidiano *To Vima* ha denunciato nel numero del 23 settembre 1990 che grazie ai sussidi dei programmi integrati mediterranei è stato costruito a Atene il lussuoso immobile del «Diogenis Palace» che dovrebbe costituire un centro polivalente privato a carattere culturale (congressi, manifestazioni culturali, ecc.). Nondimeno il bellissimo edificio è rimasto internamente incompiuto e vuoto, mentre i suoi sotterranei sono stati trasformati in locale notturno ad elevata redditività commerciale, il che ha un rapporto quanto meno dubbio sotto molteplici aspetti con manifestazioni, per così dire, di carattere culturale.

Il quotidiano ha anche fatto allusione al fatto che dell'intera vicenda sarebbe il caso che si occupassero gli inquirenti.

Può la Commissione dire: 1) se risponde al vero ciò che è incredibile a credersi, e cioè che i PIM abbiano finanziato l'impresa di cui trattasi che ha «pretese culturali», ma finalità chiaramente commerciali? Se così è, 2) in base a

quali criteri (davvero elastici) sulle attività culturali è stato approvato il finanziamento in questione?

(NB: Le risposte che verranno date alla presente interrogazione hanno un'importanza fondamentale per Atene dove analoghe imprese, attratte dagli alti guadagni sostanzialmente esentasse, vanno moltiplicandosi e hanno «bisogno» di simili sovvenzioni, mentre gli investimenti autenticamente culturali si fanno sempre più rari e asfittici per mancanza di fondi).

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(25 gennaio 1991)

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione non risulta che il progetto menzionato nell'interrogazione sia stato finanziato nell'ambito dei programmi integrati mediterranei. Qualora l'onorevole parlamentare potesse provare il contrario, i servizi della Commissione saranno lieti di ricevere informazioni in merito per poter presentare la questione alle autorità greche competenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2521/90

dell'on. Filippo Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 130/43)

Oggetto: PIM — Grecia occidentale e Peloponneso

Può la Commissione far sapere come procede il programma mediterraneo integrato (PIM) Grecia occidentale e Peloponneso e, in particolare, riferire in che modo sono stati finora utilizzati i relativi finanziamenti tanto da parte del settore pubblico quanto da parte di quello privato? Può essa inoltre fornire, se possibile, le percentuali di utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione nell'ambito di questa iniziativa comunitaria?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(24 gennaio 1991)

I dati relativi al PIM Grecia occidentale — Peloponneso sono i seguenti:

1. Spese complessive per l'intero PIM (1986-1992): 658,3 miliardi di Ecu

Spese al 30 giugno 1990: 251,9 miliardi di Ecu

Quota delle spese complessive coperta dal programma: 38 %

2. Spese per investimenti pubblici (1986-1992): 497,1 miliardi di Ecu

Spese al 30 giugno 1990: 204,5 miliardi di Ecu

Quota delle spese complessive coperta da tale misura: 41 %

3. Spese per investimenti privati (1986-1992): 161,2 miliardi di Ecu

Spese al 30 giugno 1990: 47,4 miliardi di Ecu

Quota delle spese complessive coperta da tale misura: 29 %.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2530/90

dell'on. Neil Blaney (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 130/44)

Oggetto: Nuove prospettive per le fonti di energia rinnovabili

Può la Commissione far sapere quali sarebbero, in termini di maggior competitività, le implicazioni per le fonti di energia rinnovabili qualora i prezzi del petrolio dovessero rimanere al loro livello attuale?

Ha essa esaminato, alla luce della situazione attuale, la possibilità di accelerare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili? In caso contrario, intende adoperarsi in tal senso e riferire al Parlamento europeo, alla prima occasione utile, sulle conclusioni cui essa è pervenuta?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

Il recente aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi contribuirà senz'altro a migliorare la competitività delle nuove energie sul mercato dell'energia. Tuttavia non si devono sopravvalutare queste circostanze più favorevoli; a tale riguardo la Commissione ricorda la sua analisi del mercato mondiale del petrolio, presentata al Parlamento europeo l'11 ottobre 1990 (*). In questo documento la Commissione aveva sottolineato il carattere estremamente mutevole dei prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella congiuntura attuale. Essa aveva inoltre descritto in modo succinto gli obiettivi della Commissione in questo settore. Uno degli obiettivi era infatti quello di promuovere una migliore efficacia energetica come pure le fonti di energie alternative.

Già prima degli eventi nella regione del Golfo, la Commissione aveva deciso di intraprendere uno studio sullo sviluppo economico e sull'evoluzione delle energie rinnovabili fino all'anno 2010. Tale ricerca sarà attuata nel corso dell'anno 1991. La Commissione si servirà dei risul-

tati e delle conclusioni di questo studio per orientare le sue azioni da condurre nel settore delle energie rinnovabili nel corso dei prossimi anni. Nel frattempo la Commissione proseguirà con le sue azioni di promozione tecnologica delle energie rinnovabili nel quadro dei suoi programmi di R&S e in particolare del programma THERMIE (Promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa).

(¹) Dibattiti del Parlamento europeo n. 3-394 (ottobre 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2531/90

dell'on. Neil Blaney (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 130/45)

Oggetto: Prospettive per il motore automobilistico Elsbeth

È la Commissione a conoscenza delle potenzialità del motore automobilistico Elsbeth? È essa in grado di confermare che questo motore, alimentabile con qualsiasi tipo di olio vegetale (di lino, colza, girasole, ecc.) e dotato di raffreddamento pure a olio:

1. È maggiormente efficiente rispetto agli attuali motori a benzina o a gasolio?
2. Contribuirebbe, se commercializzato, a ridurre l'inquinamento e a limitare l'effetto serra?
3. Ha già raggiunto lo stadio di prototipo?

Alla luce del crescente prezzo del petrolio, intende la Commissione effettuare un'indagine sulle possibilità di sviluppare il motore Elsbeth su scala industriale, e compiere quanto in suo potere per garantirne la commercializzazione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(29 gennaio 1991)

1. La Commissione è al corrente, già da alcuni anni, dell'evoluzione della tecnologia diesel che permette di sviluppare motori a più carburanti dei quali fa parte il motore dell'inventore Elsbeth. Tali motori vengono prodotti in serie, particolarmente per uso militare. Il loro adattamento a autoveicoli privati non dovrebbe porre problemi tecnici all'industria automobilistica. La Commissione è del parere che l'industria potrà eventualmente produrre motori di questo tipo quando sarà certo che si potranno trovare sul mercato carburanti come l'olio di colza in quantità sufficienti e in modo permanente.

2. La Commissione ha proposto il 2 febbraio 1990 una direttiva relativa all'introduzione di severe norme europee

sull'emissione per l'insieme degli autoveicoli privati (¹). L'obiettivo principale di tale disposizione è lo sviluppo e l'introduzione sul mercato di tecnologie «pulite», tenuto conto del ruolo che hanno le emissioni di inquinanti dei veicoli a motore e il loro contributo ai gas responsabili dell'effetto serra.

Il rendimento dei motori funzionanti con oli vegetali dev'essere dello stesso ordine di quello dei motori a carburanti convenzionali. La produzione globale di CO₂ (produzione e utilizzazione) è almeno uguale a quella dei carburanti diesel, ma il CO₂ prodotto viene in principio riciclato dalle colture vegetali.

3. La Commissione ha dato un sostegno finanziario a un progetto di adattamento dei motori funzionanti a olio di colza nel quadro del programma dimostrativo «Energia» (1986-1989). Tale progetto suscita grande interesse nei circoli interessati e dovrebbe permettere di verificare la redditività economica di uno sfruttamento integrale della colza per produrre un olio per motori multi-carburanti.

Indipendentemente dai programmi della Commissione, che riguardano ricerche a più lungo termine, l'industria automobilistica sta sviluppando in modo autonomo tipi di motori che corrispondono al fabbisogno del mercato e ai problemi posti dai carburanti. L'utilizzazione degli oli vegetali non modificati, e quindi dell'olio di colza, pone ancora alcuni problemi tecnici. Per contro la loro modificazione (per esempio l'esterificazione), che li rende utilizzabili, attualmente non è economicamente redditizia.

Per essere competitivi entro il 2005, i costi di produzione degli oli vegetali dovrebbero essere ridotti di un terzo.

(¹) GU n. C 81 del 30. 3. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2555/90

dell'on. José Vazquez Fouz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 130/46)

Oggetto: Attuazione del programma STRIDE

Il programma STRIDE si prefigge di raggiungere molteplici e ambiziosi obiettivi nelle regioni più svantaggiate, e la sua dotazione finanziaria, senza essere eccessiva, pare sufficiente ad affrontare i compiti previsti. In tale contesto si vuol sapere:

Qual è il ruolo della ricerca relativa al settore della pesca?

Quali progetti di collaborazione intende elaborare la Commissione con le imprese private del settore della pesca e i centri di ricerca interessati al programma?

Sono previste eventuali iniziative concernenti la Galizia?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(16 gennaio 1991)

Il programma STRIDE ha lo scopo di potenziare la capacità di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione nelle regioni più svantaggiate, promuovendo in particolare la collaborazione fra industria privata e centri di ricerca designati nel quadro del programma.

La realizzazione di iniziative STRIDE in Galizia, nel settore della pesca, dipenderà da eventuali proposte presentate dalle autorità nazionali o regionali in conformità con gli obiettivi succitati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2567/90

dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(91/C 130/47)

Oggetto: Processo di pace in America centrale

Varie elezioni e processi negoziali fra forze avverse nell'America centrale hanno sensibilmente cambiato il quadro politico-sociale in questa regione del mondo. Ciò premesso,

Quale contributo crede la Commissione europea di poter fornire onde appoggiare il processo di pace nell'America centrale?

Reputa la Commissione che la CE debba svolgere un ruolo politico di garanzia internazionale nel porre in atto eventuali accordi tra i governi centroamericani e la guerriglia?

Ritiene la Commissione che gli sforzi sul piano economico debbono essere maggiormente diretti sui propri mercati nazionali anziché verso le esportazioni?

È la Commissione dell'avviso che il condono dell'onere debitorio sia l'unica sensata risposta alle impellenti esigenze dell'America centrale e che la celebrazione dell'anniversario 1492-1992 ne offra un'eccellente occasione?

Reputa la Commissione che il problema dei profughi nell'America centrale costituisca un tema prioritario nel processo di pace, grazie a un rimpatrio garantito quanto sicuro, essendo inteso che la vergogna degli squadroni della morte è intimamente legata a questa problematica?

È la Commissione disposta a prevedere nel bilancio 1991 le necessarie risorse allo scopo di appoggiare queste esigenze e priorità?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1991)

Come osserva l'onorevole parlamentare, lo scorso anno è stato contrassegnato da numerosi positivi sviluppi in America centrale e in particolare dall'organizzazione di elezioni democratiche in quattro paesi della regione, che hanno permesso un'alternanza politica ordinata e pacifica.

Il dialogo che la Comunità, da molti anni, intrattiene con l'America centrale (dialogo di San José) ha certamente contribuito a promuovere la pace e la riconciliazione nella regione. La Commissione ritiene perciò indispensabile il proseguimento di tale politica.

D'altro canto essa ritiene essenziale intensificare la cooperazione con la regione, dato che il suo sviluppo economico e la sua stabilità politica sono strettamente legati. Tale cooperazione dovrebbe essere orientata in via prioritaria alla valorizzazione delle risorse locali. Nella sua gestione la Commissione sostiene in modo particolare i progetti regionali e punta ad un'integrazione economica ancora più estesa fra i paesi dell'Istmo, grazie alla quale essi potranno migliorare la loro competitività sul mercato internazionale.

L'opera svolta dalla Comunità per giungere all'istituzione di un sistema di pagamenti regionale dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo, essendo connessa allo smantellamento degli ostacoli interni agli scambi. I presidenti centroamericani riuniti a Antigua nel giugno scorso hanno inserito tali impegni nell'ambito delle loro riflessioni sulla revisione della strategia d'integrazione per la regione.

In tale contesto la Commissione ritiene che i paesi dell'America centrale che danno prova di un serio impegno sulla via del risanamento economico dovrebbero beneficiare delle misure previste nell'ambito della strategia internazionale relativa al problema dell'indebitamento. Tale strategia, del resto, è attualmente in fase di evoluzione come dimostrano le recenti iniziative nordamericane. Alcuni Stati membri hanno adottato, nei confronti dei paesi latinoamericani, misure aggiuntive che vanno nel senso indicato dall'onorevole parlamentare.

La Commissione ritiene che l'azione a favore dei profughi in America centrale sia un aspetto essenziale ai fini del successo del processo di pace e che sia doveroso da parte della comunità internazionale attribuirle un alto grado di priorità. Nel 1990 è stato possibile a un gran numero di rifugiati ritornare nelle regioni d'origine e in favore di tali sviluppi la Commissione ha accettato di compiere uno sforzo finanziario particolare. Oltre 20 milioni di Ecu sono stati impegnati nel corso del 1990, nell'ambito delle diverse linee di bilancio, per azioni a favore dei profughi, degli sfollati e dei rimpatriati dell'America centrale.

Nel progetto di bilancio per il 1991 la Commissione ha stanziato i mezzi necessari per proseguire e intensificare la cooperazione con l'America centrale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2568/90**dell'on. Anita Pollack (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 novembre 1990)**(91/C 130/48)***Oggetto:** Pesca illegale di delfini nel Mediterraneo

È la Commissione a conoscenza delle prove fornite dal Whale Club of the World circa la cattura illegale di delfini con reti alla deriva al largo delle coste del Mediterraneo e il commercio della loro carne e quali misure può essa adottare:

1. per indurre i governi degli Stati membri ad attuare una più rigorosa applicazione delle leggi e
2. ricercare un sistema d'allarme suscettibile di essere usato dai pescherecci che praticano metodi di pesca intensiva per aiutare i delfini a localizzare la presenza di dette reti e quindi ad evitarle?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1991)

1. La Commissione è a conoscenza della relazione presentata dal Whale Club of the World sulla vendita illegale di delfini, cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

La Commissione può confermare che taluni Stati membri costieri del Mediterraneo hanno adottato misure legislative riguardanti la cattura di delfini e le reti da posta derivante citati dall'onorevole parlamentare. Tutti gli Stati membri della Comunità sono parte contraente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Inoltre, con decisione del 3 dicembre 1981⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato in nome della Comunità detta convenzione, che vieta l'impiego di questo tipo di reti e considera i delfini una specie rigorosamente protetta.

Nell'ambito delle sue competenze la Commissione controlla che gli Stati membri osservino le disposizioni riguardanti la specie oggetto della presente interrogazione scritta.

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare di aver proposto, nel 1988, una direttiva del Consiglio relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾, il cui articolo 12 dispone che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per vietare:

- a) ogni forma di cattura e di distruzione deliberata, ogni atto che comporti ferimenti o uccisioni;
- b) possedere o vendere esemplari presi dall'ambiente naturale. Tale divieto riguarda le specie elencate nell'allegato II della proposta di direttiva comprendente tutti i cetacei.

La Commissione ha inoltre presentato al Consiglio un documento di studio⁽³⁾ sugli orientamenti per un regime comune della pesca nel Mediterraneo, inteso ad istituire una politica comune di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche in questa regione. Il documento prevede un «modello» per la conservazione delle risorse, fondato più sull'impiego degli attrezzi che sulla limitazione delle catture. Al riguardo il modello dovrà cercare di ridurre gradualmente gli «attrezzi trainanti» e quelli il cui uso è dannoso per l'ambiente marino, in particolare alcuni metodi d'impiego delle reti da posta derivanti che, durante la pesca di talune specie migratorie, possono provocare la morte dei mammiferi marini.

2. Da due anni la Commissione finanzia un progetto di ricerca sull'impiego di apparecchi acustici destinati a proteggere i delfini dalle reti, i cui risultati sono molto incoraggianti. La Commissione intende continuare il finanziamento di questo programma, che deve però essere ulteriormente approfondito prima che un apparecchio sia redimito sul piano commerciale.

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1982.⁽²⁾ GU n. C 247 del 21. 9. 1988.⁽³⁾ Doc. SEC(90) 1136 def.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2569/90****dell'on. Gerhard Schmid (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 novembre 1990)**(91/C 130/49)***Oggetto:** Terreni di gioco pericolosi per la salute dei bambini

Un'accurata indagine scientifica ha dimostrato nella Repubblica federale di Germania che un terreno di gioco su quattro è contaminato da sostanze nocive.

1. È la Commissione a conoscenza di questa indagine?
2. Esiste per i terreni di gioco una norma comunitaria assimilabile a quella della direttiva sulle acque di balneazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(17 gennaio 1991)

1. La Commissione non ha avuto notizia dell'indagine citata dall'onorevole parlamentare.
2. Non esistono norme comunitarie in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2596/90
degli on. Gianfranco Amendola, Paul Lannoye e Gérard
Monnier-Besombes (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 novembre 1990)
(91/C 130/50)

Oggetto: Rifiuti spaziali

Considerato che secondo il rapporto dell'OTA americana (Office of Technology Assessment) nello spazio ci sono circa 6 645 rottami che, se continuano ad aumentare al ritmo attuale, tra il 2000 e il 2010, renderanno troppo pericolose le orbite basse intorno alla terra che non potranno quindi essere più utilizzate;

considerato che i rottami spaziali viaggiano a 22 mila miglia l'ora e che possono (come è già successo) causare danni ai satelliti o agli astronauti;

considerato che esistono migliaia di altri rottami piccolissimi non enumerati, il cui numero varierebbe tra 20 e 70 mila, i quali sono anch'essi pericolosi;

1. può dire la Commissione se intende presentare delle proposte per far fronte al problema dei rifiuti spaziali e, in caso di risposta affermativa, quali;
2. può dire la Commissione se intende promuovere un'iniziativa internazionale di cooperazione per un intervento comune di pulizia dello spazio?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(21 gennaio 1991)

In effetti il crescente numero di oggetti prodotti dall'uomo che ruotano attorno alla terra, esclusi i satelliti in funzionamento attivo, suscita sempre maggiore preoccupazione. Alcune organizzazioni internazionali hanno concentrato la loro attenzione sui rottami spaziali, per esempio COPUOS comitato per gli usi pacifici dello spazio esterno delle Nazioni Unite; COSPAR, comitato per la ricerca spaziale del consiglio internazionale delle unioni scientifiche (ICSU); IAF, federazione astronautica internazionale; IAU, l'unione astronomica internazionale; ITU, unione internazionale delle telecomunicazioni, quale agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Inoltre vi sono gruppi di lavoro che si occupano dei rottami spaziali negli Stati Uniti e in Europa rispettivamente sotto gli auspici della NASA e dell'ESA.

Un'efficace politica di controllo dei rottami deve essere basata sul consenso internazionale e sul diritto internazionale e nazionale. Dei cinque trattati internazionali sullo spazio, tre stabiliscono linee molto generali per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento dello spazio esterno: il trattato sullo spazio esterno entrato in

vigore il 10 ottobre 1967, la convenzione sulla responsabilità entrata in vigore il 1° settembre 1972 e la convenzione sulla registrazione entrata in vigore il 15 settembre 1976.

L'Agenzia spaziale europea (ESA) e i suoi Stati membri hanno ratificato questi trattati, il che significa che si sono impegnati a recepire le disposizioni di questi trattati. Recentemente l'ESA ha costituito uno speciale gruppo consultivo per i rottami nello spazio. Dato questo contesto, le iniziative europee per proporre soluzioni per il problema dei rottami nello spazio o per la pulizia dello spazio della terra devono venire dall'ESA, con la quale la Commissione è in stretto contatto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2620/90
dell'on. Marie-José Denys (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1990)
(91/C 130/51)

Oggetto: Armonizzazione delle normative relative ai camper

Può la Commissione far sapere se, nel contesto del completamento nel 1992 del mercato interno e della libera circolazione di beni, servizi, capitali e soprattutto persone, è stata prevista l'armonizzazione delle diverse normative riguardanti la definizione di camper e lo stazionamento di tali veicoli nei diversi Stati della Comunità, visto e considerato che — date le forti differenze esistenti al riguardo tra gli Stati membri, sia a livello dei testi in materia (norme legislative e regolamentari), sia per quanto riguarda la definizione stessa di camper — anche una sola direttiva comunitaria potrebbe già in parte chiarire la situazione in tale settore del turismo «popolare» in continua espansione?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(12 febbraio 1991)

Nell'ambito della revisione generale della direttiva 70/156/CEE (*) in vista della realizzazione di un unico sistema di omologazione per gli autoveicoli e i loro camper, anche le definizioni di categorie di veicoli (roulottes, camper e articoli analoghi) sono in corso di revisione.

La proposta dovrebbe essere presentata al Consiglio sulla base dell'articolo 100 A CEE nei primi del 1991.

La questione dei diritti di stazionamento di tali veicoli è di competenza delle autorità nazionali o locali.

(*) GU n. L 42 del 23. 2. 1970.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2666/90**dell'on. Mechthild Rothe (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 novembre 1990)**(91/C 130/52)*

Oggetto: Rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente nella fabbricazione di prodotti farmaceutici

Il gruppo chimico francese Rhone-Poulenc-Santé la cui sede principale si trova a Parigi intende fondersi con la società farmaceutica Rorer Group Inc. con sede a Fort Washington Pa. USA, che dispone tra l'altro di filiali nella Repubblica federale di Germania.

Una volta realizzata la fusione si prevede di trasferire in Francia l'intero centro di produzione di Bielefeld.

La fabbricazione di prodotti a Bielefeld è conforme alle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente per cui i residui di alluminio risultanti da un procedimento di rigenerazione dell'acqua vengono compressi e quindi smaltiti senza finire nelle acque di scarico.

Esistono normative speciali della CE per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti nella fabbricazione dei prodotti farmaceutici? In caso affermativo,

- Quali sono?
- Dispone la Commissione di informazioni in merito al rispetto di dette disposizioni nella Repubblica federale di Germania e in Francia?

Qualora esse non dovessero esistere nel settore in questione, come valuta la Commissione gli standard delle legislazioni in materia ambientale vigenti nella Repubblica federale di Germania e in Francia e applicabili nella fattispecie?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(22 gennaio 1991)

Alcuni rifiuti nella produzione dei prodotti farmaceutici possono essere considerati come rifiuti nocivi ai sensi della direttiva 78/319/CEE⁽¹⁾. Questa direttiva, come pure la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti⁽²⁾, obbligano le autorità competenti degli Stati membri ad assicurare l'eliminazione dei rifiuti senza rischi per l'uomo e l'ambiente. Sia la Germania sia la Francia hanno instaurato sistemi di gestione dei rifiuti conformi alle disposizioni di queste direttive.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2708/90**dell'on. José Valverde Lopez (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 dicembre 1990)**(91/C 130/53)*

Oggetto: Blocco delle autorizzazioni di medicinali in Spagna

Negli ultimi anni il governo spagnolo ricorre al blocco delle pratiche per l'autorizzazione di medicinali come misura di pressione nell'ambito delle trattative con l'industria farmaceutica. Tale condotta, tanto lontana dalla pratica amministrativa di uno Stato di diritto e contraria alla normativa comunitaria, è fonte — quanto meno potenziale — di discriminazioni e può dar luogo a misure di effetto equivalente. Nell'attuale situazione sono circa tremila le pratiche bloccate. Quali misure ha adottato, e intende adottare, la Commissione a tale proposito?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(23 gennaio 1991)

La Commissione è a conoscenza delle difficoltà attuali delle autorità spagnole a trasporre l'insieme della legislazione farmaceutica comunitaria nel diritto spagnolo. Tuttavia nessuna ditta o associazione ha finora confermato i fatti segnalati dall'onorevole parlamentare.

Si tratta di medicinali soggetti alle procedure comunitarie di coordinamento delle autorizzazioni nazionali e i servizi della Commissione non hanno osservato nessuna anomalia seria per quanto concerne, in Spagna, l'accettazione dei pareri formulati dal comitato per le specialità medicinali istituito dalla direttiva 75/319/CEE⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2710/90**dell'on. José Valverde Lopez (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 dicembre 1990)**(91/C 130/54)*

Oggetto: Aiuti delle autorità spagnole alle società Nestlé e Derivados Lácteos y Alimenticios nella Castiglia-La Mancha

La Commissione, nell'ambito della procedura stabilita dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, il 2 giugno

1990 ha inviato una lettera al governo spagnolo avente per oggetto gli aiuti di Stato N277/89 e N278/89 ⁽¹⁾ alle società Nestlé e Derivados Lácteos y Alimenticios nella Castiglia-La Mancha. Essendo trascorso il termine stabilito di un mese, si vuol conoscere la situazione di tale pratica e si vuol sapere se gli aiuti sono già stati effettivamente erogati a carico del FEAOG.

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 2. 6. 1990, pag 4.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(24 gennaio 1991)

La Commissione sta studiando attentamente la questione e prenderà una decisione in merito in tempi brevi.

Gli aiuti in questione sono finanziati a livello nazionale senza alcuna partecipazione del FEAOG.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2712/90

dell'on. Carlos Pimenta (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 130/55)

Oggetto: Accesso alle informazioni sull'ambiente

Essendo stata approvata dal Consiglio la direttiva 90/313/CEE ⁽¹⁾ concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente intende la Commissione presentare una proposta contenente disposizioni analoghe per la divulgazione di informazioni concernenti la problematica ambientale da parte della Commissione stessa?

In caso negativo, vuol far sapere per quale ragione?

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag 56.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(18 gennaio 1991)

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio della direttiva del 7 giugno 1990 concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ⁽¹⁾, si prevede di elaborare una proposta adeguata per estendere alla Commissione i principi cui si ispira detta direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2717/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 130/56)

Oggetto: Politica europea delle fasce costiere

In seguito all'iniziativa del Consiglio di elaborare una direttiva avente per oggetto una politica europea di gestione delle coste, vuole la Commissione precisare lo stato di avanzamento dei lavori aventi attinenza con la protezione del litorale e la gestione integrata delle zone costiere?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1991)

La Commissione sta preparando una comunicazione al Consiglio concernente l'assetto, la pianificazione e la gestione delle fasce costiere.

Su questa base il Consiglio deciderà in merito all'opportunità di uno strumento giuridico comunitario per la protezione e la gestione integrata delle zone costiere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2722/90

dell'on. Gianfranco Amendola e Enrico Falqui (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 130/57)

Oggetto: Inquinamento da cromo nella provincia di Ancona (Italia) e richiesta di recupero ambientale e sanitario con il progetto «Envireg»

Considerata l'emergenza ambientale e sanitaria scoppiata nel comune di Jesi (Ancona) a causa del ventennale inquinamento da scarico di cromo effettuato dalla società RCD di Monsano;

considerato il rilevamento in analisi delle acque di ben 22 parti per milione di cromo, cioè 440 volte superiori ai limiti fissati dalla legge italiana, che prevede una soglia di 50 parti per miliardo;

considerato che la protezione civile era già intervenuta nel 1987 e che l'inquinamento ha continuato a propagarsi;

considerato che la regione Marche ed il ministero dell'ambiente italiano si attiveranno per chiedere l'inserimento della zona in questione fra quelle beneficiarie dei finanziamenti del progetto comunitario «Envireg»;

non ritiene la Commissione di dover includere la zona interessata da uno dei più gravi inquinamenti da cromo nel mondo nei progetti di recupero e bonifica del progetto «Envireg»?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(21 gennaio 1991)

Le zone ammissibili al programma Envireg sono indicate nella comunicazione agli Stati membri che determina gli orientamenti dei programmi operativi nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia ambientale ⁽¹⁾.

Le azioni volte a mantenere sotto controllo la gestione dei rifiuti industriali tossici e pericolosi sono riservate alle regioni di cui all'obiettivo 1.

Poiché il problema sollevato nell'interrogazione non riguarda una regione di cui all'obiettivo 1, la Commissione non è in grado d'includerlo nel programma Envireg.

⁽¹⁾ GU n. C 115 dell'8. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2752/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 130/58)

Oggetto: Energia elettrica d'origine nucleare

Lo scorso 20 agosto il giornale tedesco *Frankfurter Allgemeine Zeitung* ha pubblicato una breve notizia concernente un sondaggio di opinione effettuato recentemente negli Stati Uniti secondo il quale la maggioranza degli americani, ivi compresi coloro che si reputano ecologisti (18%), si dichiarano a favore dell'uso dell'energia elettrica di origine nucleare.

Dato l'interesse che l'evoluzione dell'opinione pubblica americana in una materia così delicata riveste per l'Europa, può la Commissione fornire ulteriori informazioni su tale argomento?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(18 gennaio 1991)

I servizi della Commissione seguono con interesse l'evolversi della pubblica opinione sugli usi pacifici dell'energia nucleare che emerge dai vari sondaggi d'opinione, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa.

La Commissione, nell'ambito dell'Eurobarometro, svolge indagini periodiche tra la popolazione in merito alle questioni energetiche e più in particolare nucleari, e pubblica i risultati di tali indagini.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2767/90

dell'on. Madron Seligman (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 dicembre 1990)

(91/C 130/59)

Oggetto: Ostilità nello Sri Lanka

La Comunità europea ha espresso preoccupazione per le dimensioni raggiunte dalla guerra civile nello Sri Lanka sostenendo il governo nei suoi sforzi per tenere sotto controllo i «ribelli» ma esigendo moderazione e rispetto dei diritti dell'uomo.

In Europa stanno affluendo notizie contraddittorie: ad esempio, il 2 novembre 1990 *The Times* riportava che oltre 45 000 musulmani erano fuggiti dall'isola di Mannar sotto la minaccia dei ribelli Tamil e nel contempo ricevevo dall'«International Secretariat of the Liberation Tigers of Tamil Eelam» alcuni comunicati stampa che denunciavano gravi atrocità compiute dalle truppe governative.

A prescindere dagli scontri militari, sembra che anche dei civili siano stati uccisi e le loro case distrutte, secondo un vecchio disegno politico che mira a sostituire con singalesi la popolazione dei tradizionali territori Tamil. Si dice che interi villaggi sono stati devastati e che si è proceduto al bombardamento aereo di obiettivi civili, fra cui campi profughi.

Il terrorismo va deplorato, ma lo stesso dicasi del genocidio e prima di giudicare bisognerebbe disporre di tutti gli elementi. Può la Commissione prendere senza indugio delle iniziative volte ad accertare i fatti?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1991)

La Commissione segue attentamente insieme agli Stati membri la situazione nello Sri Lanka per quanto concerne il rispetto dei diritti umani.

Secondo le più recenti informazioni pervenute alle Ambasciate degli Stati membri a Colombo, le iniziative della Comunità sono state accolte molto seriamente dal governo dello Sri Lanka, il quale ha istituito una task force che si occupa di presunte violazioni, di richieste di informazioni, di indagini, nonché di fornire risposte.

Inoltre, per accertare i fatti, il sottocomitato delle Nazioni Unite per le sparizioni e i diritti umani è stato invitato a visitare lo Sri Lanka nel febbraio 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2807/90

dell'on. Gerhard Schmid (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 dicembre 1990)

(91/C 130/60)

Oggetto: Bandiera europea azzurra per le spiagge e i porti per imbarcazioni sportive rispettosi dell'ambiente

La Commissione delle CE conduce, in collaborazione con la fondazione per l'educazione all'ambiente dell'Aia, la campagna per la bandiera azzurra, che viene conferita a spiagge comunali e porti per imbarcazioni sportive.

1. In base a quali criteri vengono scelti e valutati tali luoghi?
2. Quante località mediterranee hanno ottenuto questo riconoscimento finora, e quali?
3. Quali tra queste località dispongono di un depuratore comunale che depuri meccanicamente, oltre che biologicamente e chimicamente? Per gli scarichi industriali vengono impiegati specifici impianti di depurazione?
4. Nel caso in cui vengano prelevati campioni di acqua:
 - a) Chi preleva tali campioni?
 - b) Chi analizza tali campioni?
 - c) In quale periodo vengono prelevati?
 - d) A quale distanza dalla spiaggia vengono prelevati?
 - e) I prelievi di campioni acquei vengono compiuti una tantum, o si svolgono controlli regolari, e in caso affermativo, da parte di chi?
5. Come ha definito la Commissione il termine di «spiaggia»?
6. In quest'azione ambientale svolge un ruolo anche la questione dello smaltimento dei gabinetti chimici delle roulotte nei campeggi, e in caso affermativo, in che modo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(14 febbraio 1991)

Già nell'ambito della risposta all'interrogazione scritta n. 1725/90⁽¹⁾ la Commissione aveva avuto l'occasione di spiegare che non si occupava essa stessa di gestire la campagna per la bandiera azzurra per l'Europa. Essa accorda solamente un sostegno finanziario a tale campagna, partecipa all'elaborazione dei criteri di sostegno ed è rappresentata nella giuria.

I criteri di sostegno sono elencati nel fascicolo che la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parla-

mentare e al segretariato generale del Parlamento europeo. Tale elenco contiene anche il nome delle spiagge a cui è stata assegnata la bandiera azzurra.

Le informazioni relative alla qualità dell'acqua vengono raccolte e trasferite dalle autorità nazionali incaricate di applicare la direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 312 del 12. 12. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2826/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1990)

(91/C 130/61)

Oggetto: Crescente importanza degli investimenti diretti nelle relazioni economiche tra l'Europa e l'America latina

Vi sono indizi che nell'anno 1989 gli investimenti diretti stranieri in America latina da parte di soggetti privati, e specialmente quelli originari dell'Europa, sono cresciuti in modo considerevole e hanno modificato la tendenza che era discendente fin dall'inizio di questo decennio. Ciò potrebbe rappresentare un nuovo esempio di quel fenomeno tanto frequente nei nostri giorni in cui le società tendono a sopravanzare i governi. La Commissione potrebbe confermare questi fatti ed offrire dati disaggregati che consentano di valutare i rispettivi contributi di ciascuno dei paesi comunitari?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(19 febbraio 1991)

In passato circa la metà dei flussi di investimenti diretti stranieri (FDI) a favore dei paesi in via di sviluppo sono stati destinati all'America latina. Negli ultimi anni tale proporzione si è alquanto ridotta a seguito della situazione di incertezza creata dalla crisi di indebitamento e dal calo del rendimento del capitale dovuto al rallentamento dell'attività economica in America latina (secondo l'OSCE, il tasso di rendimento degli investimenti delle imprese statunitensi in America latina è passato dal 19% nel 1980 al 2,4% nel 1983 per risalire al 10% verso il 1985).

Le statistiche sulle recenti tendenze degli investimenti diretti stranieri in America latina sono scarse e non sempre attendibili. I dati più recenti si riferiscono generalmente al 1987 o al 1988.

I dati disponibili indicano un aumento, rispetto alla metà degli anni settanta e all'inizio degli anni ottanta, del capitale finanziario proveniente dagli investimenti diretti stranieri in America latina non solo di alcuni Stati membri delle Comunità europee, ma anche degli Stati Uniti e del Giappone (vedasi tabella 1).

Effettivamente, come dimostrato dalla tabella 2, gli ultimi dati relativi ai flussi di FDI sembrano suggerire un'inver-

sione di tendenza con un incremento nel 1987 (l'ultimo anno per cui sono disponibili cifre) dei flussi FDI statunitensi e giapponesi a fronte di quelli comunitari, mentre verso la metà degli anni ottanta aumentava l'importanza relativa dei flussi comunitari a scapito degli Stati Uniti.

Tuttavia la situazione non è la stessa in tutti i paesi d'America latina. In alcuni paesi la partecipazione europea si è intensificata (segnatamente in Brasile, in Messico e in Venezuela), mentre in altri si è ridotta (Bolivia, Cile e Colombia), come indicato nella tabella 3.

Dato che gli investimenti esteri sono principalmente determinati dai tassi di profitto, gli attuali flussi di FDI e quelli futuri sono e saranno notevolmente condizionati da due fattori fra loro divergenti. Da un lato, gli investimenti europei in America latina potrebbero aumentare con l'affermarsi della stabilità politica nella regione e con il proseguimento, da parte di questi paesi, delle rispettive politiche di adeguamento strutturale e della razionalizzazione delle loro economie. Dall'altro, potrebbe accadere che, con l'inizio delle trasformazioni strutturali previste nei paesi d'Europa orientale e con l'espansione dei loro mercati, alcuni investitori europei ritenessero più facile e più redditizio investire in questi paesi piuttosto che in America latina.

TABELLA I

**Ammontare del capitale finanziario estero (FDI)
in America latina**

(in milioni di US\$)

Origine	1976	1980	1984	1987
Paesi Bassi	1,5	5,1	4,1	—
Germania	—	5,7	5,7	7,6
Italia	—	—	—	3,9
Stati Uniti	22,2	43,5	49,7	55,8
Giappone	2,9	6,2	13,0	25,2

Fonte: Economists Advisory Group, Report on Foreign direct Investment, Londra, 1990, tabelle 2.13, recante le cifre dell'UNCTC.

TABELLA II

Importanza relativa delle Comunità europee, degli Stati Uniti e del Giappone per quanto concerne i flussi di FDI destinati all'America latina

Origine	1975	1980	1982	1984	1987
CEE (5)*	1,6	26,7	17,6	41,4	6,8
USA	89,8	66,7	42,8	29,2	45,9
Giappone	8,5	6,6	39,6	29,4	47,2

* CEE (5) includono la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito.

Fonte: Economists Advisory Group, Report on Foreign Direct Investment, Londra, 1990, tabella 2.12, recante le cifre dell'UNCTC.

TABELLA III

**Importanza degli investimenti diretti comunitari accumulati in paesi selezionati d'America latina
(Totale degli investimenti comunitari in percentuale sull'ammontare complessivo degli FDI)**

	Cifre precedenti		Cifre recenti	
	%	Anno	%	Anno
Argentina	34,8	1976	40,6	1977—1986
Brasile	30,6	1977	36,3	1988
Bolivia	14,3	1977	11,2	1989
Cile	27,8	1983	18,4	1988
Colombia*	14,5	1978	10,6	1988
Messico	12,3	1977	18,7	1989
Perù	14,0	1971	13,5	1988
Venezuela*	11,2	1981	14,6	1987

* Escluso il settore petrolifero.

Fonte: IRELA, A Test of Partnership, Volume C, tabella 91, mimeo, Madrid, 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2835/90

dell'on. Didier Anger (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1990)

(91/C 130/62)

Oggetto: L'avvenire della talassoterapia nella CEE

La rieducazione funzionale in ambiente marino e, più globalmente, la talassoterapia, hanno registrato negli ultimi anni uno sviluppo senza precedenti, anche se talvolta praticate in modo poco ortodosso da istituti o persone incompetenti o poco scrupolose, il che non è privo di conseguenze sia sull'ambiente marino che sulla salute e l'economia.

Ha previsto la Commissione di riconoscere tali terapie nonché di armonizzare nei paesi della CE sia le norme sanitarie (qualità delle acque marine, delle tecniche e dei locali utilizzati, degli scarichi, ecc. ...) sia il livello di competenza degli operatori del settore, e questo in vista dell'abolizione delle frontiere alla data del 1° gennaio 1993?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(19 febbraio 1991)

La Commissione non dispone attualmente dei dati necessari sia per una valutazione dell'efficacia della talassoterapia sia per prevedere eventualmente l'armonizzazione delle norme sanitarie.

Questa azione non è iscritta nel programma di lavoro della Commissione.

È eventualmente applicabile agli operatori del settore della talassoterapia la direttiva 89/48/CEE, adottata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni (¹).

Questa direttiva ha un carattere generale e non riguarda dunque, contrariamente alle direttive «settoriali» precedenti, una determinata professione o un gruppo di professioni e prescinde inoltre espressamente da ogni coordinamento preliminare precedente delle formazioni. Se non in questa direttiva, i suddetti operatori potrebbero rientrare nella direttiva attualmente allo stato di proposta, in discussione al Consiglio, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali che completa la direttiva 89/48/CEE (²).

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

(²) GU n. C 263 del 16. 10. 1989, GU n. C 217 dell'1. 9. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2844/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 dicembre 1990)

(91/C 130/63)

Oggetto: Politica demografica

È possibile, nelle attuali condizioni, stabilire un quadro di intervento demografico nella Comunità? Quali sarebbero i vantaggi, ed eventualmente gli inconvenienti, di tale iniziativa?

Risposta

(27 marzo 1991)

Il Consiglio è consapevole delle importanti conseguenze dell'evoluzione demografica sull'assetto della società e sulla situazione economica e sociale di taluni paesi membri della Comunità.

Si è nuovamente occupato di questo problema nella sessione (Lavoro e affari sociali) del 18 dicembre 1990 in base ad una comunicazione della presidenza intitolata «Problemi demografici».

La comunicazione sottolinea le rilevanti conseguenze che l'evoluzione demografica avrà sull'assetto della società e sulla situazione economica e sociale di taluni paesi membri della Comunità. Essa menziona in particolare il problema dell'immigrazione dal Sud mediterraneo e dall'Est, il declino demografico e le politiche della famiglia, non-

ché l'invecchiamento e la crisi dei sistemi generali di pensionamento per vecchiaia.

Spetta tuttavia alla Commissione, nell'ambito del suo diritto di iniziativa, presentare eventualmente al Consiglio una proposta di programma d'azione in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2886/90

dell'on. Franco Iacono (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(3 gennaio 1991)

(91/C 130/64)

Oggetto: Carenze dei trasporti nel mezzogiorno d'Italia

Visto che la piena integrazione europea dipende dal riequilibrio nord-sud; che lo stesso, per quanto riguarda l'Italia, è reso difficile dalla carenza del sistema dei trasporti nelle regioni del mezzogiorno; che, a tal proposito, non esiste un sistema di treni intercity sul percorso Napoli—Roma; che Napoli ed il mezzogiorno sono tagliati fuori da ogni strategia di dimensione mediterranea ed europea; che Napoli non ha ancora un aeroporto almeno internazionale, né un interporto; che gli investimenti, anche quelli di provenienza comunitaria, o sono insufficienti o non si tramutano in realizzazioni in tempi brevi; che tutto questo impedisce che risorse fondamentali quali il mare, il turismo, i grandi giacimenti culturali diventino occasione di occupazione e di sviluppo, contraddicendo in maniera clamorosa la strategia, sia del governo italiano che della Comunità, di una nuova attenzione nei confronti del mezzogiorno, si vuol sapere dal Consiglio quali iniziative sono state assunte dalla presidenza italiana per superare tale situazione insostenibile e per realizzare le grandi infrastrutture di cui c'è forte bisogno nel mezzogiorno d'Italia, nonché quali risorse sono state finalizzate a questi obiettivi e quali sono i tempi necessari.

Può esso inoltre far sapere quale è il rapporto fra gli investimenti previsti per il nord e quelli per il sud?

Risposta

(27 marzo 1991)

Nell'ambito della politica comune dei trasporti il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3359/90 del 20 novembre 1990, relativo all'attuazione del programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti nel 1992 (¹).

Si tratta di un programma d'azione pluriennale (1990-1992) con una dotazione di bilancio pari a 60 mi-

lioni di Ecu per il 1990, 118 milioni di Ecu per il 1991 e 150 milioni di Ecu per il 1992, nel quadro delle previsioni di bilancio.

Tra i grandi progetti di infrastruttura previsti dall'articolo 3 di tale regolamento figurano i tre seguenti progetti atti ad includere anche l'Italia:

- contributo alla rete ferroviaria ad alta velocità:
Siviglia—Madrid—Barcellona—Lione—Torino—Milano—Venezia e da Venezia verso Tarvisio e Trieste;
- asse di transito alpino (asse del Brennero);
- contributo alla rete di trasporto combinato di interesse comunitario.

Esistono tuttavia altri strumenti comunitari per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto:

- *i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI)*: (tutte le regioni che possono ricevere un aiuto da parte dello Stato possono, in linea di massima, essere ammesse ad usufruire dei prestiti della BEI a favore dello sviluppo regionale);
- *le sovvenzioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*: il mezzogiorno è una delle regioni atte a rientrare nell'obiettivo 1 (promozione dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo sullo sviluppo);
- *le sovvenzioni e i prestiti dei programmi integrati mediterranei (PIM)*: tutto il mezzogiorno è una delle zone che beneficia dei PIM.

(¹) GU n. L 326 del 24. 11. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2889/90

dell'on. Gerhard Schmid (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 gennaio 1991)

(91/C 130/65)

Oggetto: Tabacco da fiuto

Corrisponde al vero che in americano la parola «snuff» è impiegata in relazione al tabacco da masticare? Nella sua critica al tabacco da fiuto la Commissione si basa su testi americani?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(20 febbraio 1991)

La Commissione ha adottato il 14 novembre scorso una proposta per una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 89/622/CEE concernente l'etichettatura dei prodotti del tabacco (¹), proposta che include il divieto

di commercializzazione del tabacco umidificato da succhiare (oral moist snuff).

I prodotti del tabacco che non comportano combustione sono, da una parte, il tabacco da masticare (chewing tobacco), e dall'altra, il tabacco da fiuto (snuff) ed il tabacco umidificato da succhiare (moist snuff). Per tabacco da fiuto si intende tabacco secco adoperato per via nasale, mentre il tabacco umidificato da succhiare è appunto tabacco umido adoperato per via orale.

Il tabacco da masticare e il tabacco da fiuto sono prodotti con una lunga tradizione per quanto concerne sia la produzione che il consumo. Tuttavia tali prodotti sono in progressivo declino e usati, attualmente ormai poco, per lo più da persone anziane.

Il tabacco umidificato da succhiare è invece un nuovo tipo di tabacco che non comporta combustione e si è diffuso recentemente nell'Europa occidentale particolarmente tra i giovani.

I servizi della Commissione hanno esaminato i dati presentati dalle principali istituzioni scientifiche internazionali, le quali attestano, senza eccezioni, che il tabacco umidificato da succhiare comporta gravi rischi per la salute.

Questo prodotto consiste interamente o principalmente di tabacco macinato fine o in particelle con un elevato contenuto di umidità; è disponibile sciolto, in porzioni contenute in bustine come quelle da tè e in minisacchetti. L'assunzione, nota come «snuff dipping», avviene nel modo seguente: il consumatore mette in pizzico di tabacco tra la gengiva e la guancia e la sostanza entra in contatto con i tessuti orali.

Gli Stati membri nei quali questo nuovo prodotto si è maggiormente diffuso, vale a dire l'Irlanda e il Regno Unito, hanno già emanato leggi che ne vietano il consumo.

(¹) Doc. COM(90) 538.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2905/90

dell'on. Maartje van Putten (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(3 gennaio 1991)

(91/C 130/66)

Oggetto: Trattamento riservato agli obiettori di coscienza in Grecia

È il Consiglio a conoscenza del modo inaccettabile in cui sono trattati in Grecia gli obiettori di coscienza e in particolare quelli che si professano testimoni di Geova?

Quali iniziative intende assumere il Consiglio, tra l'altro in considerazione delle precedenti interrogazioni e delle dichiarazioni del Parlamento su tale argomento, al fine di migliorare la sorte di queste persone?

Ha preso atto il Consiglio del memorandum dei 260 obiettori di coscienza del carcere di Avlona e intende esso tener conto di detto memorandum nella sua risposta?

Risposta*(27 marzo 1991)*

Il Consiglio ringrazia l'onorevole parlamentare delle informazioni trasmesse, ma rammenta che il rispetto dei diritti dell'uomo è un ambito di competenza essenzialmente dei singoli Stati membri, competenza che deve essere esercitata conformemente agli obblighi internazionali da essi assunti, tenendo conto in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2931/90

dell'on. **Sérgio Ribeiro (CG)**
al Consiglio delle Comunità europee

*(11 gennaio 1991)**(91/C 130/67)*

Oggetto: Consiglio dei ministri dell'industria del 26 novembre 1990: GATT e tessili

In seguito alla riunione del Consiglio dei ministri dell'industria del 26 novembre 1990 il ministro portoghese, parlando dell'impatto industriale dei negoziati dell'Uruguay Round, ha fatto riferimento al dossier dei tessili e alla richiesta da parte del Portogallo di un periodo di transizione di 15 anni per la liberalizzazione del commercio mondiale dei prodotti tessili, di un rafforzamento delle norme e delle discipline del GATT nonché dell'istituzionalizzazione di un meccanismo efficace di controllo delle stesse; avrebbe inoltre garantito che il documento approvato dal Consiglio accoglieva le principali rivendicazioni portoghesi.

Poiché nel comunicato del Consiglio non esiste alcun riferimento al dossier dei tessili chiedo se si tratta di una omissione del Consiglio o se è stato il ministro portoghese ad aver fatto dichiarazioni infondate.

Risposta*(10 aprile 1991)*

Il Consiglio desidera precisare che le proposte della Comunità in merito all'integrazione dei tessili nel GATT sono fondate sul presupposto che le norme e le discipline del GATT, anche per quanto riguarda la liberalizzazione dei mercati, siano rafforzate in modo da predisporre una base per tale integrazione.

Occorrerebbe inoltre istituire un adeguato meccanismo al fine di assicurare un parallelismo tra il processo di graduale soppressione delle restrizioni e l'applicazione di norme e discipline rafforzate del GATT. La Comunità ha presentato proposte relative ad una siffatta struttura organizzativa che renderebbe il processo di transizione credibile ed efficace.

Nella sessione del 26 novembre 1990 il Consiglio ha invitato la Commissione a proseguire l'azione e a fare in

modo che i risultati dell'Uruguay Round non causino alcun pregiudizio all'industria europea. Nella stessa sessione il Consiglio ha inoltre preso atto di una relazione del vicepresidente Bangemann in merito all'impatto dell'Uruguay Round sull'industria europea. Ha sottolineato in particolare l'importanza essenziale per la Comunità, in quanto prima potenza commerciale, della riuscita di tale negoziato, e ha lanciato un appello a tutti i partner partecipanti affinché facciano il possibile per assicurarne il successo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2989/90

degli on. **James Janssen van Raay, Bartho Pronk, Maxime Verhagen e Karla Peijs (PPE)**

alla Commissione delle Comunità europee

*(18 gennaio 1991)**(91/C 130/68)*

Oggetto: La dimensione sociale dell'Europa

Impegno costante del Parlamento europeo è di introdurre nella realizzazione del mercato interno una dimensione sociale comprendente almeno la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale dell'impresa e una particolare attenzione per gli anziani e i disabili.

È la Commissione a conoscenza della posizione assunta dall'ing. E. Dik, presidente del consiglio di amministrazione delle PTT, il quale evita la concertazione con il comitato aziendale centrale e con quello del settore delle poste e si esprime pubblicamente con battute fuori luogo a proposito dei disabili e con parole di sarcasmo nei confronti degli anziani?

Non è di cattivo gusto che, proprio nell'anno degli handicappati (1990) e alle soglie dell'anno degli anziani (1991), il capo delle PTT, che ha per sé sempre un'auto a disposizione, minimizzi e ridicolizzi i problemi degli invalidi e degli anziani costretti, invece, ad andare a piedi?

Ritiene la Commissione che dichiarazioni pubbliche del genere siano assolutamente incompatibili con la Carta sociale e il suo programma d'azione in campo sociale e rappresentino un pericolo per la realizzazione del mercato interno nel settore delle telecomunicazioni?

È disposta la Commissione a protestare presso il governo olandese contro questo stato di cose?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(28 febbraio 1991)

Non è consuetudine della Commissione reagire a dichiarazioni o prese di posizione di privati cittadini, neppure se riferite a problemi di estrema rilevanza per la Commissione. Risulta ancora più difficile reagire, se la Commis-

sione viene a conoscere prese di posizione del genere solo in via indiretta. Pertanto anche in questo caso la Commissione si asterrà dal protestare presso il governo olandese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3031/90

dell'on. Richard Simmonds (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1991)

(91/C 130/69)

Oggetto: Frodi ai danni della Comunità

Può la Commissione precisare se intende pubblicare un elenco delle regioni e degli Stati membri in cui è stato commesso il maggior numero di frodi contro le finanze comunitarie negli ultimi dieci anni?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(28 febbraio 1991)

Informazioni sui casi di frode e di irregolarità constatati negli Stati membri vengono pubblicate nella relazione annuale, al Consiglio e al Parlamento, sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nella lotta contro la frode nel 1989⁽¹⁾. Prossimamente sarà disponibile una nuova relazione per il 1990, previa adozione da parte della Commissione.

Per i casi di frode e irregolarità comunicati alla Commissione nel quadro delle spese del FEAOG, l'onorevole parlamentare troverà un'analisi retrospettiva delle informazioni ricevute e delle tabelle indicanti la ripartizione per Stato membro nelle relazioni finanziarie annuali della Commissione, al Consiglio e al Parlamento⁽²⁾, sul FEAOG-garanzia.

⁽¹⁾ Doc. SEC(90) 156 def.

⁽²⁾ Per l'esercizio 1989 confronta 19ª relazione finanziaria, COM(90) 397 definitivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3051/90

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1991)

(91/C 130/70)

Oggetto: Contaminazione da cesio 137 sul Po (Italia)

Venuti a conoscenza che tra il maggio 1989 e il marzo 1990 sul fiume Po, in prossimità dell'isola Serafini, la

radioattività è aumentata fino a raggiungere i 10 curie e rilevato che tale contaminazione radioattiva è stata provocata da aziende che fondevano rottami provenienti dall'Europa dell'Est e commercializzati dall'austriaca Almeta di Vienna, si chiede cosa la Commissione abbia fatto per controllare il traffico dei rottami ferrosi contaminati tra Austria e Lombardia e di quali dati disponga in merito alla contaminazione degli stessi da radioattività e da sostanze tossiche e nocive.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1991)

La Commissione è al corrente che la situazione creata da seguito dell'imprevista presenza di sostanze radioattive, in particolare Cesium 137, nei rottami spediti a ditte italiane a scopi di riciclo, ha richiesto il controllo delle competenti autorità italiane per quanto riguarda la radioprotezione dei lavoratori interessati e di parte della popolazione.

La direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, che fissa le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽¹⁾, impone agli Stati membri di istituire un sistema di notifica/autorizzazione di tutte le attività che implicano sostanze radioattive. In questo contesto le autorità nazionali competenti controllano tutto il ciclo delle sostanze radioattive onde prevenire il verificarsi di situazioni quali quella citata dall'onorevole.

Per quanto riguarda i rifiuti importati da paesi terzi la direttiva 84/631/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, modificata dalla direttiva 86/279/CEE del Consiglio⁽²⁾, impone un sistema di notifica e di autorizzazione preventiva per ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi. La Commissione ha recentemente presentato al Consiglio⁽³⁾ una proposta che prevede misure analoghe per le spedizioni di residui radioattivi. Una delle finalità del provvedimento è consentire alle autorità competenti degli Stati interessati di esigere informazioni supplementari sui residui da spedire qualora esse ritengano insufficiente o scorretta la documentazione presentata dal detentore di essi.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980 e GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984 e GU n. L 181 del 4. 7. 1986.

⁽³⁾ GU n. C 210 del 23. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 17/91

dell'on. Herman Verbeek (V)
al Consiglio delle Comunità europee
 (1° febbraio 1991)
 (91/C 130/71)

Oggetto: Abolizione nella Comunità dell'allevamento di ovaiole in batteria

1. È il Consiglio al corrente del rapporto del comitato etico danese per gli animali da allevamento, in cui si giunge alla conclusione che l'allevamento di ovaiole in batteria nella CEE dovrà essere eliminato entro 10 anni?
2. Concorda il Consiglio nel ritenere che l'allevamento in batteria calpesta in modo intollerabile i diritti e le esigenze degli animali e va pertanto messo al bando in quanto pratica incivile?
3. Non ritiene il Consiglio che la problematica dell'allevamento in batteria debba essere affrontata unicamente a livello comunitario per non alterare le condizioni di concorrenza?
4. È disposto il Consiglio ad adottare in tempi brevi misure volte a dare concreta attuazione nella CEE, al massimo entro un decennio, alle raccomandazioni del comitato etico danese?

Risposta

(27 marzo 1991)

Il Consiglio ha adottato nel 1986 la direttiva 86/113/CEE (attualmente direttiva 88/166/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1993, una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento.

Nella sessione del 27 novembre 1990 è stato presentato al Consiglio un promemoria del governo danese sulla produzione di uova negli allevamenti di galline ovaiole in batteria, nel quale si cita una dichiarazione fatta il 17 ottobre 1990 dal consiglio danese per il benessere degli animali domestici.

In tale occasione la Commissione ha reso noto che la relazione, con il suo eventuale corredo di proposte, la cui redazione le compete, è in fase di elaborazione, ed ha assicurato al Consiglio che sarà presentata quanto prima.

Il Consiglio procederà quindi ad un esame della relazione della Commissione e delle proposte di cui essa sarà eventualmente corredata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 46/91

dell'on. Raymonde Dury (S)
al Consiglio delle Comunità europee
 (1° febbraio 1991)
 (91/C 130/72)

Oggetto: Elenco delle attività previste all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato CEE

Il Consiglio ha utilizzato la facoltà prevista all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato CEE per sottrarre talune attività all'applicazione del principio di libertà di stabilimento? In caso affermativo, quali sono tali attività?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 47/91

dell'on. Raymonde Dury (S)
al Consiglio delle Comunità europee
 (1° febbraio 1991)
 (91/C 130/73)

Oggetto: Elenco delle funzioni che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri

Il Consiglio dispone di un elenco di funzioni che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'articolo 55 del trattato CEE?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte n. 46/91 e 47/91
 (27 marzo 1991)

La Commissione non ha presentato al Consiglio nessuna proposta basata sull'articolo 55, secondo comma, del trattato che istituisce la CEE.

Spetta innanzi tutto alla Commissione, nell'ambito del suo diritto di iniziativa, valutare quali siano le attività in questione e compilarne, se del caso, l'elenco.

Nella sentenza del 21 giugno 1974 nella causa 2/74 (Reyners/Belgio) (1), la Corte di giustizia ha precisato che, in mancanza di una direttiva adottata in virtù dell'articolo 57, volta ad armonizzare le disposizioni nazionali riguardanti una qualsiasi attività, l'eventuale applicazione dell'articolo 55, primo comma, deve essere valutata separatamente per ciascuno Stato membro. Sottolineando il carattere comunitario dei limiti posti dall'articolo 55 alle eccezioni consentite al principio della libertà di stabilimento, la Corte ha insistito sulla necessità di evitare, in occasione di tale valutazione, che l'efficacia del trattato sia inficiata dalle disposizioni unilaterali degli Stati membri.

Essa ha concluso che l'eccezione alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 55, primo comma, deve essere

limitata a quelle fra le attività contemplate dall'articolo 52 che, di per sé, implicano la partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri.

(¹) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1974, pag. 654/655.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 110/91

dell'on. Raymonde Dury (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(11 febbraio 1991)
(91/C 130/74)

Oggetto: Incidente nucleare ed acqua potabile

Qualora dovesse verificarsi un incidente in una o più centrali nucleari, ciò provocherebbe emissioni radioattive e inquinerebbe gravemente le risorse idriche della Comunità. Le società delle acque, responsabili della raccolta e dell'erogazione d'acqua all'utenza, dispongono regolarmente d'informazioni provenienti dai siti nucleari in modo da essere messe tempestivamente al corrente in caso di incidente e poter predisporre misure adeguate per far fronte all'emergenza?

Risposta

(27 marzo 1991)

1. Da un punto di vista generale il Consiglio è consapevole dei problemi che sorgono in materia di scambio di informazioni, in particolare in caso di emergenza radioattiva o di incidente nucleare.

Ha pertanto adottato:

- la direttiva 89/618/Euratom del 27 novembre 1989 concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti da adottare in caso di emergenza radioattiva (¹);
- una decisione relativa all'approvazione della conclusione, da parte della Comunità in quanto tale, della convenzione sulla rapida notifica di un incidente nucleare (²);
- la decisione 87/600/Euratom concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva (³), destinata a completare la convenzione summenzionata, tenuto conto delle disposizioni del trattato Euratom.

2. Per quanto riguarda l'insieme dei problemi relativi ad un'eventuale contaminazione radioattiva delle acque, le pertinenti disposizioni comunitarie da osservare sono quelle previste ai sensi del capo III del trattato Euratom,

in particolare articoli 30, 31 e 32 (norme di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti) (⁴), nonché articolo 33 e articoli da 35 a 38 (⁵).

3. In merito al problema specifico sollevato dall'onorevole parlamentare il Consiglio non è in grado di pronunciarsi sulla portata di tale scambio di informazioni tra organismi/istituzioni negli Stati membri.

Spetta alla Commissione provvedere all'applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, fermo restando che agli Stati membri compete adottare tutte le misure atte a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle disposizioni stesse.

(¹) GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 31.

(²) Questa conclusione (deposito dello strumento di accettazione o di approvazione) avverrà, a norma dell'articolo 102 del trattato Euratom, non appena tutti gli Stati membri avranno notificato alla Commissione che la convenzione è divenuta applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

(³) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 76.

(⁴) In ultima analisi la direttiva 80/836/Euratom del 15 luglio 1980 (GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1), modificata dalla direttiva 84/467/Euratom del 3 settembre 1984 (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).

(⁵) L'articolo 36 prevede, tra l'altro, che le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunichino regolarmente alla Commissione le informazioni relative al controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 112/91

dell'on. Raymonde Dury (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(11 febbraio 1991)
(91/C 130/75)

Oggetto: Impianti nucleari e fornitura di acqua potabile

Diversi studi mostrano che, anche quando funzionano normalmente, le centrali adibite alla produzione e al trattamento del combustibile nucleare possono avere conseguenze negative per l'ambiente e quindi per le riserve idriche naturali cui attingono i produttori d'acqua per soddisfare i bisogni della popolazione.

La Comunità ha disposto uno studio del problema in vista di eventuali soluzioni?

Risposta

(27 marzo 1991)

1. Il Consiglio, consapevole da tempo dell'importanza della protezione delle acque, ha adottato il 4 maggio 1976 una direttiva concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (¹).

In conformità di tale direttiva gli Stati membri debbono prendere i provvedimenti atti ad eliminare o ridurre l'inquinamento delle acque interne superficiali, delle acque interne del litorale e delle acque sotterranee, provocato dalle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva.

2. D'altro canto si rammenta che il Consiglio, consapevole della necessità di tener conto quanto prima dell'impatto ambientale di tutti i processi tecnici di pianificazione e di decisione, ha adottato il 27 giugno 1985 la direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾.

Questa direttiva prevede l'attuazione delle procedure per gli studi di impatto, compresa la consultazione del pubblico.

In effetti, a norma dell'articolo 2 della direttiva, gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Formano oggetto di tale valutazione, conformemente all'articolo 4, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I della direttiva, come nel caso dei progetti relativi alle centrali nucleari.

Il suddetto articolo prevede inoltre che anche i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II, come i progetti relativi agli impianti per i residui radioattivi, formino oggetto di tale valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

Le informazioni ottenute in seguito a tale valutazione debbono essere prese in considerazione nell'ambito della procedura di autorizzazione.

3. Per quanto riguarda l'impatto ambientale eventualmente provocato, sul piano radiologico, dal funzionamento di impianti nucleari, il capitolo III del trattato Euratom definisce l'ambito delle disposizioni da adottare nel contesto della protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Questa protezione è assicurata anche mediante un controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo ⁽²⁾.

Inoltre gli articoli 37 e 38 del suddetto trattato disciplinano i problemi riguardanti rispettivamente qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma; essi contemplano, tra l'altro, le raccomandazioni che la Commissione invia agli Stati membri concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

4. Nell'intento di attuare rapidamente un dispositivo di protezione sanitaria adeguato sul piano radiologico, il Consiglio ha adottato, a decorrere dal 2 febbraio 1959, le direttive che fissano le norme fondamentali in materia di radioprotezione nella Comunità, che vengono riesaminate periodicamente in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche ⁽³⁾.

5. Alla luce di quanto precede il Consiglio ritiene che per il momento le pertinenti disposizioni comunitarie soddisfino pienamente le esigenze in materia di protezione delle riserve idriche naturali menzionate dall'onorevole parlamentare contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Spetta peraltro alla Commissione vigilare all'applicazione di tali disposizioni comunitarie, mentre gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'esecuzione degli obblighi che ne derivano.

6. Infine il Consiglio, consapevole dei rischi che potrebbero derivare da un incidente nucleare o da qualsiasi altra situazione di emergenza radiologica, fatte salve le disposizioni che disciplinano il caso specifico del «Post-Cernobil», ha adottato il regolamento (Euratom) n. 3954/87 ⁽⁴⁾ che fissa taluni livelli massimi ammissibili di radioattività, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 ⁽⁵⁾.

Quest'ultimo regolamento, che per quanto riguarda i casi sopramenzionati fissa tra l'altro tali livelli per i liquidi destinati al consumo, precisa che gli stessi sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua corrente e che questi stessi valori dovrebbero essere applicati per l'approvvigionamento di acqua potabile secondo la valutazione delle autorità competenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

⁽³⁾ Vedi in particolare gli articoli 35 e 36.

⁽⁴⁾ Per ultimo, direttiva 80/836/Euratom del Consiglio del 15 luglio 1980, pag. 1, modificata dalla direttiva 84/467/Euratom del Consiglio del 3 settembre 1984 (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 211 del 22. 7. 1989, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 114/91

dell'on. **Raymonde Dury (S)**

al Consiglio delle Comunità europee

(11 febbraio 1991)

(91/C 130/76)

Oggetto: Prevenzione delle malattie professionali

Ora che le istanze europee consolidano le loro competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessario avviare, a livello comunitario, ricerche concrete che consentano di disporre misure preventive nel settore delle malattie professionali. Un sintomo di queste malattie è per esempio il mal di schiena che colpisce soprattutto i lavoratori addetti alla guida di autoveicoli a causa delle loro vibrazioni.

È evidente che il mal di schiena di un autista tedesco non differisce da quello di un autista belga o britannico. Ricer-

che coordinate dovrebbero consentire di giungere a soluzioni preventive.

Sono state prese iniziative comunitarie a tale scopo? In caso affermativo, secondo quali modalità? In caso contrario, per quale motivo?

Risposta

(27 marzo 1991)

Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 118 A del trattato CEE il Consiglio, a seguito della direttiva quadro del 12 giugno 1989, ha già adottato svariate direttive particolari, relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, proposte dalla Commissione.

Spetta alla Commissione, qualora lo ritenga necessario, procedere, in collaborazione con gli Stati membri, alle ricerche cui accenna l'onorevole parlamentare e presentare una proposta in merito alla tutela dei lavoratori addetti alla guida di autoveicoli che sono affetti da mal di schiena causato dalle vibrazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 135/91

dell'on. John Cushnahan (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(11 febbraio 1991)

(91/C 130/77)

Oggetto: Politica del turismo

In considerazione dell'importanza economica che il turismo riveste per numerose regioni periferiche della Comunità, intende la presidenza lussemburghese del Consiglio proporre alla conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria l'inclusione di una politica comune del turismo nelle nuove disposizioni da inserire nel trattato?

Risposta

(27 marzo 1991)

Una risposta nel senso indicato dall'onorevole parlamentare è stata presentata alla conferenza intergovernativa e verrà discussa tra breve.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 136/91

dell'on. James Nicholson (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1991)

(91/C 130/78)

Oggetto: Emanazione di nuove norme nell'ambito dell'Atto unico

Può la Commissione precisare quanti regolamenti e direttive sono stati finora emanati nell'ambito dell'Atto unico e

quanti di questi atti legislativi sono stati esaminati dai singoli parlamenti nazionali?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(26 marzo 1991)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 157/91

dell'on. Claire Joanny (V)

al Consiglio delle Comunità europee

(20 febbraio 1991)

(91/C 130/79)

Oggetto: Effetti della politica comunitaria sulla vita culturale e sulla diversità culturale

1. Le azioni della Comunità europea in campo economico hanno un grandissimo effetto sullo stile di vita della popolazione europea in tutti i suoi aspetti.
2. Il Consiglio non ha mai preso esplicitamente in considerazione gli effetti involontari che talune misure comunitarie hanno sulla vita culturale delle regioni e degli Stati europei, per esempio una maggiore uniformazione? Intende intraprendere ulteriori azioni, per esempio commissionare studi in tale direzione?
3. Quali effetti ha finora constatato?
4. Cosa pensa più particolarmente del rischio di uniformazione delle culture e della tendenza al centralismo crescente in campo culturale?
5. Ritiene che una tale uniformazione abbia già avuto luogo? In caso di risposta affermativa, quali settori concreti riguarda?

Risposta

(10 aprile 1991)

Il Consiglio è consapevole che la grande ricchezza culturale dell'Europa è data dalla diversità delle sue origini e che occorre pertanto evitare il centralismo e l'uniformazione in questo settore.

Nella relazione del comitato ad hoc «Europa dei cittadini», approvata dal Consiglio europeo (Milano, 28-29

giugno 1985), si afferma che «le lingue parlate nella Comunità costituiscono un elemento essenziale del suo patrimonio culturale e contribuiscono alla sua ricchezza ed alla sua diversità». In questo senso il programma LINGUA, istituito con decisione del Consiglio del 28 luglio 1989, incoraggia vigorosamente la conoscenza delle lingue ufficiali della Comunità meno diffuse e meno insegnate.

Sempre in questo settore la risoluzione del Consiglio e dei ministri degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio del 9 novembre 1987, relativa alla promozione della traduzione di importanti opere della cultura europea, riserva carattere prioritario alle traduzioni dalle lingue meno diffuse in Europa.

Per ciò che si riferisce al settore audiovisivo, la direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa all'esercizio delle attività televisive e la decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990 inerente al programma MEDIA rispecchiano, in molti punti, la preoccupazione del legislatore di promuovere misure che valorizzino la ricchezza nella diversità della cultura europea e di rivolgere particolare attenzione ai paesi con un potenziale audiovisivo ridotto e/o la cui zona linguistica, in Europa, è poco estesa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 196/91

dell'on. Diego de los Santos López (ARC)

al Consiglio delle Comunità europee

(20 febbraio 1991)

(91/C 130/80)

Oggetto: Zone franche

In alcune regioni della Comunità esistono cosiddette «zone franche». In queste aree determinate imprese, tra cui quelle operanti nel settore turistico, sono esentate dal pagamento delle imposte sulle società. A parere della Commissione questa situazione è compatibile con il mercato comune, tanto è vero che queste zone beneficiano dell'apposita autorizzazione comunitaria.

Il Consiglio ha ricevuto una richiesta di autorizzazione da parte del governo spagnolo per l'istituzione di zone di questo tipo in territorio spagnolo?

In caso affermativo, alla luce di quali motivi ha negato alla Spagna la necessaria autorizzazione?

Risposta

(10 aprile 1991)

Il Consiglio non ha per il momento ricevuto alcuna richiesta di deroga quale quella segnalata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 216/91

dell'on. Louis Lauga (RDE)

al Consiglio delle Comunità europee

(18 febbraio 1991)

(91/C 130/81)

Oggetto: Pesca delle aringhe

Può il Consiglio rendere noto lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla regolamentazione comunitaria sulla pesca delle aringhe giovani?

Potrebbe esso inoltre illustrare con chiarezza la posizione dei Paesi Bassi su tale importante questione?

Risposta

(27 marzo 1991)

1. Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare si pone in particolare per la cattura accessoria di aringhe giovani nel corso della pesca dello spratto (clupeidi misti) nella regione dello Skagerrak/Kattegat.
 2. Facendo seguito all'invito fatto dal Consiglio «Pesca» nel dicembre 1988, la Commissione ha presentato, nel novembre 1989, una relazione al Consiglio in merito a questo problema.
 3. Questa relazione conclude affermando che l'unica misura supplementare di conservazione che può essere prospettata è la soppressione graduale («phasing out») di questo tipo di pesca.
 4. Detta relazione è stata esaminata nel dicembre 1989 dagli organi del Consiglio, di cui una maggioranza delle delegazioni è giunta alla conclusione che tale problema richiede un'ulteriore riflessione, tenuto conto delle gravi implicazioni socioeconomiche, menzionate del resto nella medesima relazione della Commissione.
 5. Nel frattempo il Consiglio, in seguito a consultazioni con la Norvegia e la Svezia, ha posto in atto un regime decrescente per questo tipo di pesca, riducendo il TAC di 15 000 t all'anno:

1989:	80 000 t,
1990:	65 000 t.
- Per il 1991 si proporrà di ridurre il TAC a 50 000 t.
6. La dimensione minima delle maglie è stata aumentata a 32 mm per il 1990 e il 1991.
 7. Per quanto riguarda l'ultimo quesito posto dall'onorevole parlamentare, non spetta al Consiglio precisare la posizione assunta dalle varie delegazioni nel suo ambito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 217/91

dell'on. Juan Ramirez Heredia (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(18 febbraio 1991)
(91/C 130/82)

Oggetto: Commissione nazionale consultiva della comunità gitana di Francia

Il 10 febbraio 1988 è stata istituita in Francia, con decreto dell'allora ministro dell'interno Charles Pasqua pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 21 febbraio 1988, una commissione nazionale consultiva della comunità gitana di Francia.

«L'Union des Tziganes et Voyageurs de France» ha comunicato all'interrogante che la commissione suddetta non si è mai riunita e che non vi sono prove di suoi lavori a favore dei gitani francesi.

Può il Consiglio fornire all'interrogante una relazione sulle attività svolte dalla commissione in parola da quando essa è stata istituita o, eventualmente, fargli sapere perché essa è rimasta inattiva?

Risposta

(27 marzo 1991)

Il problema sollevato è di pertinenza delle competenti autorità dello Stato membro interessato ed è ad esse che deve rivolgersi l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 284/91

dell'on. James Ford (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(4 marzo 1991)
(91/C 130/83)

Oggetto: Telecomunicazioni per funzionari delle istituzioni

Conviene il Consiglio che l'incapacità da parte della città di Bruxelles di ampliare gli scambi telefonici per far fronte alla crescente domanda di linee costituisce un notevole handicap per funzionari non belgi e parlamentari, particolarmente per quelli originari degli Stati membri che hanno recentemente aderito alla Comunità? Il Consiglio sta compiendo attualmente qualche passo presso il governo belga per ovviare a conseguenze ovviamente dannose per le condizioni di lavoro dei funzionari delle istituzioni di Bruxelles?

Risposta

(27 marzo 1991)

Il segretariato generale del Consiglio non ha, da parte sua, incontrato le difficoltà di cui parla l'onorevole parlamentare. Quando si è rivolto all'RTT, inoltre, il segretariato generale del Consiglio ha sempre ottenuto un livello soddisfacente di assistenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 448/91

dell'on. Marlene Lenz (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee

(19 marzo 1991)
(91/C 130/84)

Oggetto: Situazione dei paesi dell'America centrale e di Cuba

1. Quali iniziative intende prendere il Consiglio per favorire il progresso della democratizzazione, pacificazione e sviluppo nell'America centrale, considerando l'importanza che i paesi di detta regione annettono al ruolo della Comunità.

2. Potrebbe il Consiglio fare un consuntivo della cooperazione con i paesi centroamericani nel quadro dei negoziati di San José?

3. Non ritiene il Consiglio che occorra giungere ad una più stretta coordinazione delle azioni di cooperazione della CEE con quelle svolte dai suoi Stati membri?

4. Data la situazione catastrofica dell'economia in Nicaragua e a Panama, non conviene il Consiglio della necessità di un'azione straordinaria della CEE nei confronti di tali paesi, al fine di assicurare agli stessi la salvaguardia del sistema democratico e il suo consolidamento?

5. Prevede il Consiglio delle iniziative intese ad agevolare l'integrazione di Cuba nel processo democratico?

Risposta

(26 marzo 1991)

1. Il dialogo politico ed economico che la Comunità ha preso l'iniziativa di instaurare nel 1984 con i paesi dell'America centrale, e l'accordo di cooperazione del 1985 si basano sulla convinzione che esiste uno stretto collegamento tra lo sviluppo economico e sociale, la democrazia e la pace.

2. Nel complesso i risultati di tale iniziativa possono essere considerati positivi.

A livello politico le conferenze svoltesi successivamente nel contesto dei negoziati di San José hanno consentito alla Comunità e ai suoi Stati membri di sostenere ed inco-

raggiare le iniziative promosse dai governi centroamericani a favore della pace regionale e della riconciliazione nazionale.

La Comunità si rallegra della prosecuzione, da parte di tali paesi, del processo di pace di Esquipulas, nel cui contesto sono pienamente riconosciuti i nessi tra sviluppo economico e sociale, democrazia e pace.

La Comunità si è parimenti compiaciuta per il corretto svolgimento delle elezioni tenutesi un anno or sono in Nicaragua: ciò ha costituito un fattore di stimolo per paesi limitrofi in cui il dialogo tra governo e forze dell'opposizione attraversa ancora una fase delicata. Le recenti elezioni in Guatemala dovrebbero altresì contribuire al rafforzamento del dialogo nazionale tra le forze politiche.

Tuttavia resta il fatto che, nonostante gli accordi quadro di Esquipulas e i progressi specifici registrati, tali sforzi non hanno ancora consentito di raggiungere, in tutta la regione, la stabilità basata sulla democrazia e sullo stato di diritto, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sulla promozione della giustizia sociale.

Per questo motivo la Comunità annette grande importanza alla conferenza prevista nel quadro dei negoziati di San José: la conferenza di San José VII, che si terrà a Managua il 18 e 19 marzo. In tale contesto privilegiato è nostra intenzione esaminare con i partner centroamericani e con Panama tutti i problemi politici che si ricollegano ai nostri obiettivi comuni. La Comunità continuerà a dare ogni possibile impulso a futuri sviluppi positivi nella regione.

Per quanto riguarda lo sviluppo economico e sociale, la Comunità ha aumentato in modo sostanziale la propria cooperazione. Ciò si è tradotto in un impegno di assistenza finanziaria praticamente triplicato dal 1984 (oltre 116 milioni di Ecu nel 1990).

È stato dato particolare rilievo ai progetti di carattere regionale ed alle azioni di sostegno al rafforzamento del processo di integrazione economica nell'America centrale. Nel 1989 circa un terzo degli aiuti della Comunità è stato destinato a questo tipo di azione, che evidentemente favorisce anche il dialogo e la cooperazione in seno alla regione.

Il sistema multilaterale di pagamento introdotto con l'assistenza della Comunità è entrato in funzione nel 1990 e costituisce la pietra angolare del processo di integrazione economica quale definito al vertice presidenziale di Antigua e confermato al vertice di Punta Renas. Il progetto di fondo speciale Honduras/Nicaragua, di recente approvato, permetterà a queste due economie, che sono le meno sviluppate della regione, di accelerare la loro industrializ-

zazione, di aumentare i proventi da esportazione e di partecipare quindi, a migliori condizioni, al sistema regionale di pagamento.

La cooperazione è stata parimenti estesa a numerosi settori: sanità (segnatamente, la riapertura dell'ospedale di San Tomas a Panama), pesca, turismo, formazione, ambiente, ecc.

La Comunità sostiene altresì le iniziative volte a garantire il rafforzamento delle strutture della Banca centroamericana di integrazione economica e a favorirne l'evoluzione verso il finanziamento di progetti di investimenti produttivi. Tale sostegno si è concretato, segnatamente, in un'assistenza tecnica e nella decisione di depositare il fondo speciale Honduras/Nicaragua in fedecommesso presso tale banca.

Nel 1990 è stato versato un contributo speciale di 22 milioni di Ecu per azioni intese a facilitare il ritorno e la nuova sistemazione di rifugiati, rimpatriati e sfollati della regione. Tale contributo si inserisce nel seguito della conferenza internazionale sui rifugiati nell'America centrale.

Infine il Consiglio si compiace dell'iniziativa del Parlamento di dotare il bilancio di una nuova linea che permetta di appoggiare azioni per il rafforzamento della democrazia nell'America centrale ed esprime in particolare l'auspicio che il parlamento centroamericano possa infine avviare i suoi lavori.

3. Questo breve bilancio, certo non esauriente, illustra al tempo stesso l'importanza dell'azione comunitaria e le sue linee di forza.

Tale bilancio non deve tuttavia dissimulare il fatto che la situazione economica della regione, già molto difficile, si è sensibilmente deteriorata nel 1990 a seguito della crisi del Golfo e del rincaro del petrolio importato, da cui la regione dipende in modo quasi esclusivo.


Il Consiglio ribadisce la propria determinazione a proseguire e potenziare il sostegno a favore dei suoi partner dell'America centrale: le decisioni di recente adottate, segnatamente per quanto riguarda il rafforzamento dei mezzi finanziari a favore dei paesi dell'Asia e dell'America latina, dovrebbero fornircene gli strumenti.

La conferenza di San José VII permetterà al tempo stesso di fare il punto della situazione politica ed economica nella regione e di definire gli orientamenti per la prosecuzione della cooperazione.

4. Infine, per quanto riguarda Cuba, lo sviluppo di una cooperazione con tale paese dipende dall'evoluzione della situazione politica.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**



DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA (seconda edizione)

L'obiettivo di una politica europea dei consumatori

di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

IL 1992 E OLTRE

di John Palmer



La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO

di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

